

DECRETO-LEGGE

“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per favorire l’apertura dei cantieri e la realizzazione delle opere pubbliche, politiche di incentivo mirate alla digitalizzazione del Paese, alla semplificazione burocratica e alla ripresa delle attività produttive, quali fattori essenziali per il rilancio della competitività delle imprese, nonché per fronteggiare l’emergenza del dissesto idrogeologico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri.....;

SBLOCCA CANTIERI E ACCELERAZIONE OPERE (pacchetti 1 e 2)

Art. 1

(Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Messina-Catania ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale)

1. L’Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A è nominato, per la durata di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, Commissario delegato per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l’attività di Commissario. L’incarico è rinnovabile con decreto del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell’economia, tenuto conto anche dei risultati conseguiti e verificati in esito alla rendicontazione di cui al comma 8.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l’effettiva realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari, in modo da poter avviare i lavori relativi a parte dell’intero tracciato entro e non oltre il 31 ottobre 2015, il Commissario delegato provvede all’approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell’opera, con particolare riferimento alla tratta appenninica Apice-Orsara, il Commissario rielabora i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Anche sulla base dei soli progetti preliminari, il Commissario può bandire la gara e tassativamente entro centoventi

giorni dall'approvazione dei progetti provvede alla consegna dei lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza. Il mancato rispetto di tali scadenze non motivato comporta la revoca del mandato di commissario. Il Commissario provvede inoltre all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata tratta ferroviaria, utilizzando all'uopo le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento delle strutture tecniche citate. In sede di aggiornamento del Contratto di programma il Commissario delegato trasmette al CIPE i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi. Il contratto istituzionale di sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli – Bari può essere derogato in base alle decisioni assunte dal Commissario delegato di cui al comma 1.

3. Gli interventi da praticarsi sull'area di sedime della tratta ferroviaria Napoli – Bari sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

4. La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi sopra citati è convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei progetti definitivi. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione finale è subordinata, in deroga all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ad apposito provvedimento del Commissario delegato da assumere entro sette giorni dalla richiesta.

5. I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 4, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

6. Con apposita convenzione a firma del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Commissario delegato può avvalersi a titolo gratuito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ai fini dei rapporti con il territorio interessato per il miglior risultato nella realizzazione dell'opera

7. La realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari è eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il Commissario delegato provvede alla rendicontazione annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria Napoli – Bari sulla scorta dei singoli stati di avanzamento dei lavori, segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania, a decorrere dalla data di trasmissione del progetto preliminare dell'opera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'art. 698 cod. nav sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito per quanto di competenza il Ministero dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma già sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali in base alle disposizioni del regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18

aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.

Art. 2

(Semplificazioni procedurali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 174, è inserito, in fine, il seguente comma:
“ Il bando di gara, può altresì prevedere, nell'ipotesi di sviluppo del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi di successive articolazioni per fasi, l'integrale caducazione della relativa concessione, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i immediatamente finanziabile/i, la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari.”
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni ed alle procedure in finanza di progetto con bando già pubblicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 175 comma 5 bis è aggiunto il seguente periodo. “si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 174”.
4. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modifiche dall'art. 1 della legge 9 agosto 2013 n. 98, l'ultimo periodo: “né agli interventi da realizzare mediante finanza di progetto le cui proposte sono state già dichiarate di pubblico interesse alla data di entrata in vigore del presente decreto” è soppresso.

Art. 3

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)

(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia)

1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 98 del 2013 è ulteriormente incrementato di complessivi 3.800 milioni di € di cui 1.256 milioni di € derivanti dal fondo revoche costituito dalle risorse provenienti dall' Art. 1 comma 186 legge 228/2012, dall' Art. 1 comma 212 legge 228/2013, dall' Art. 9 del trattato di amicizia italo - libico del 30 agosto 2008 ratificato con la Legge 6 febbraio 2009 n.7, dai residui delle disponibilità dell'art 13 comma 1 legge 147/2013, e per 2.544 milioni di € dal Fondo di Sviluppo e Coesione anni 2014 – 2020, con la seguente articolazione delle disponibilità: relativamente al fondo revoche 60 milioni di euro per l'anno 2014, 305 milioni di euro per l'anno 2015, 425 milioni di euro per l'anno 2016, 368 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per l'anno 2018; relativamente al fondo sviluppo e coesione 110 milioni di euro per l'anno 2015, 463 milioni di euro per l'anno 2016, 907 milioni di euro per l'anno 2017, 1064 milioni di euro per l'anno 2018. Le dette somme sono automaticamente versate nel Capitolo 7514 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono finanziati, a valere sulle risorse di cui al comma 1, i seguenti interventi, in base alla suddivisione nelle categorie che seguono:

- a) interventi finanziati dal fondo revoche ai sensi degli articoli 18 e 25 della legge n. 98 del 2013;
- b) interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015
- c) interventi appaltabili entro il 30 giugno 2015 e cantierabili entro il 31 dicembre 2015

3. Sono inserite nel primo elenco, per un importo non superiore a 415 milioni di € per 180 milioni di € in quota Fondo Revoche di cui al comma 1 e per 235 milioni di € in quota Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020) le opere indicate dagli articoli 18 e 25 della Legge n. 98 del 2013 e relative a:

4. Sono inserite nel secondo elenco fino ad un valore globale di 1.569 milioni di € di cui 1.026 milioni di € provenienti dal Fondo Revoche e 543 milioni di € provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 di cui al comma 1, le seguenti opere :

5. Sono inserite nel terzo elenco, per una copertura finanziaria globale di 1.816 milioni di € assicurata fino ad un valore di 1.766 milioni di € dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 e 50 milioni di € dal Fondo Revoche le seguenti opere:.....

6. Gli interventi relativi alle proposte di riqualificazione urbana e territoriale inoltrate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno 2014 sono istruiti dal competente dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il competente dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli interventi ritenuti ammissibili in quanto supportati da progetti definitivi e appaltabili sono trasmessi agli uffici competenti delle varie Amministrazioni centrali dello Stato. Una quota pari a 100 milioni di € è destinata alle proposte pervenute, entro il 30 settembre 2014, alle strutture centrali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza. Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione del finanziamento delle opere relative al presente comma sono altresì determinate la priorità degli interventi e le modalità di accesso ai finanziamenti.

7. Per le opere di cui ai commi 3 e 4 la mancata approvazione dei progetti e del relativo bando di gara previsti dal comma 2, alla data del 31 dicembre 2014 e la consegna dei lavori entro il 30 giugno 2015 determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.

8. La mancata aggiudicazione dell'appalto, alla data del 30 giugno 2015, e la consegna dei lavori entro il 31 dicembre 2015 per gli interventi indicati al comma 5 determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto.

9. Le risorse revocate ai sensi dei commi 7 e 8 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente alle seguenti opere:

10. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca. Le risorse revocate confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

11. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento..... nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.P.A. per il completamento dell'intervento ...le somme di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso" del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e di 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012.

12. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'art 1 della legge 21 dicembre 2001 n 443 dalla Conferenza Stato regioni, che, alla data del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico dei fondi sviluppo e coesione 2007 – 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 – 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al capoverso precedente, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste. Il quadro economico delle opere di cui al primo periodo, approvato con delibera dal CIPE, si compone anche del maggior costo sostenuto dalle amministrazioni locali, ove ne ricorrano le condizioni fissate dall'art 1, comma 535, della legge n. 147 del 2013, per il calcolo delle necessità finanziarie previste per l'esclusione all'assoggettamento al patto di stabilità. Il decreto interministeriale che approva i finanziamenti delle opere è integrato in base alle disposizioni di cui all'art 1, comma 548, della legge 147/2013.

13. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza, con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-2020, relativamente ai programmi di cooperazione interregionale ESPON e URBACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera CIPE n. 158/2007 ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PACCHETTO 3 - INVESTIMENTI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI

Art. 4

(Norme in materia di concessioni autostradali)

1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più

favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali possono proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria.

2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.
3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal Decreto Legislativo n.163 del 2006. Ai relativi affidamenti si applica l'art.11, comma 5, lett. f), della legge 23 dicembre 1992, n.498.
4. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 "Piacenza – Cremona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)" e A3 "Napoli – Pompei –Salerno" sono approvati gli schemi di convenzione e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.

PACCHETTO 4 BANDA LARGA

Art. 5

(Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili)

1. All'articolo 33 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

“7-ter. Possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies del presente articolo i nuovi interventi infrastrutturali, compresi in piani industriali approvati in data successiva al 30 giugno 2014, realizzati sulla rete fissa e mobile, su impianti wireless e via satellite, inclusi gli interventi infrastrutturali di backhaul, relativi all'accesso primario e secondario attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- a) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda Digitale Europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;
- b) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

- 1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 9 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;
 - 2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500 mila euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;
 - 3) nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione di cui al successivo comma 7-sexies;
- c) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire l'investimento privato.

7-quater. Non sono comunque ammessi ai benefici di cui al comma 7-quinquies gli interventi ricadenti in aree nelle quali operi già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga.

7-quinquies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, in misura pari al 70% del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

7-sexies. Al fine di ottenere i benefici di cui al comma 7-quinquies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla consultazione pubblica ai fini della classificazione delle aree oggetto del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico. Sullo stesso sito sarà segnalata la conclusione dei lavori, che dovrà avvenire entro i 12 mesi successivi. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni definisce gli obblighi di accesso alla infrastruttura realizzata e la determinazione dei prezzi dei servizi sussidiati. Non potranno essere accettate ulteriori manifestazioni di interesse di operatori che, relativamente ad una precedente manifestazione di interesse, non abbiano rispettato il termine di conclusione dei lavori.

7-septies. Il monitoraggio degli interventi e la pubblicazione sulle informazioni relative alla realizzazione degli interventi che hanno usufruito delle agevolazioni di cui ai commi 7-ter e seguenti del presente articolo sono effettuati con le modalità definite al paragrafo 5.4 del regime di Aiuto di Stato SA 34199 2012/N-Italia "Progetto Strategico Banda Ultralarga".

2. All'articolo 6, comma 4 ter del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: "ripristino del manto stradale" sono inserite le seguenti: "nonché la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti";
- b) dopo le parole: "banda larga e ultralarga", è soppressa la parola: "anche".

3. All'articolo 87 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", e successive modificazioni, dopo l'articolo 87-bis è inserito il seguente:

"Art. 87-ter (Variazioni non sostanziali degli impianti) - 1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli."

4. All'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti:".

5. All'articolo 14, comma 8, lettera a), numero 2), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "solo nel caso di utilizzazione", le parole: "degli edifici come ambienti abitativi" sono soppresse e dopo le parole: "pertinenze esterne" sono aggiunte le seguenti: "con dimensioni abitabili".

Art. 6

(Catasto delle infrastrutture di rete)

1. Al fine di conseguire una mappatura delle infrastrutture del sotto e sopra suolo presenti sul territorio nazionale, volta a una maggiore condivisione delle infrastrutture per un rapido sviluppo della banda larga e ultralarga, il Ministero dello sviluppo economico, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, nonché le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti e dagli altri soggetti pubblici o privati titolari o gestori di infrastrutture. Tali dati dovranno essere comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico – o ente da questo delegato - e essere resi disponibili in formato aperto ed interoperabile, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, elaborabili elettronicamente e georeferenziati senza compromettere il carattere riservato dei dati sensibili. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014 - 2020. Al fine di agevolare la condivisione delle infrastrutture e la pianificazione degli interventi entro e non oltre i 120 giorni successivi alla sua costituzione devono confluire nel Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture tutte le banche dati contenenti informazioni sulle infrastrutture sia di tipo nazionale che locale o comunque i dati ivi contenuti devono essere resi accessibili e interoperabili al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture.

Art. 7

(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica)

1. Il comma 3 dell'art. 86 del decreto legislativo n. 259/2003 è così sostituito:

"1. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui al DPR 380/2001".

2. All'articolo 91 del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , dopo il comma 4 bis è aggiunto:

“4- ter: L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può installare gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei ed in appoggio ai percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni che interni all'immobile avendo cura di garantire che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi danni e pregiudizi al medesimo. Resta inteso che l'operatore di comunicazione ha l'obbligo di ripristinare a proprie spese le parti degli immobili oggetto di intervento ed eventualmente danneggiate a seguito dell'intervento. Tale previsione non si applica agli immobili per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo l'entrata in vigore del presente decreto”

Art. 8

(Sportello unico per le infrastrutture di comunicazione digitale)

1. L'art. 88, comma 1, del Decreto legislativo n. 259/2003 è così modificato:

“Qualora l'istallazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi o l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme al modello C dell'allegato n. 13 allo sportello unico per le autorizzazioni attivo presso gli uffici periferici del Ministero dello sviluppo economico che provvede entro tre giorni dal ricevimento dell'istanza all'inoltro dell'istanza stessa e della documentazione conforme alle autorità competenti. Le autorità competenti devono rilasciare le autorizzazioni entro e non oltre i termini stabiliti al comma 7. Decorso il suddetto termine le autorizzazioni devono intendersi accolte. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore a 200 metri, il termine è ridotto a 10 giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, posa di cavi in canali di irrigazione o vie fluviali, allacciamento utenti, il termine è ridotto a 8 giorni.”

2. Il comma 7 dell'art. 88 del decreto legislativo 1 agosto 2003 è così modificato:

“Trascorso il termine di trenta giorni dall'inoltro dell'istanza da parte dello sportello unico di cui al comma 1, senza che l'Amministrazione competente abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso, la medesima si intende in ogni caso accolta. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico che stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui all'art. vengono definite le modalità telematiche di trasmissione delle istanze di cui al comma 1, nonché le modalità e la documentazione in formato elettronico da presentare a corredo della suddetta istanza ed il contenuto dell'archivio telematico di cui all'art.89, comma 3.”

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 14 della Legge 6 agosto 2008 n.133, Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga l'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi Pubblica Amministrazione, organismo di diritto pubblico o privato, nonché l'occupazione dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo

1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazioni di reti a banda larga e ultralarga, non comporta a carico dell'operatore alcun onere, canone o indennizzo, fermo restando solo l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. Il divieto in questione è da intendersi riferito agli obblighi pecuniari di qualunque forma imposti dalle Pubbliche Amministrazioni, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni ed enti, o società a partecipazione pubblica, i nei confronti degli operatori di comunicazione ad esclusione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. La presente disposizione si applica anche alle concessioni in essere, agli assenti o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Art. 9

(Semplificazione dell'accesso ai servizi wi-fi delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio di cui alla legge 9 agosto 2013 n. 98 che stabilisce le caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), tale sistema è utilizzato per l'accesso ai servizi wifi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 55, comma del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259.

2. Si propone di emendare l'attuale articolo 6 comma 1 come segue:

dopo le parole "società collegate e controllate" aggiungere "fatta salva la fornitura di servizi di accesso ad internet mediante l'impiego di reti wireless funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali".

Art. 10

(Misure per la diffusione delle reti di comunicazione elettronica)

L'art. 1 comma 1 lett a) e b) dell'allegato 10 del decreto legislativo 259 del 2003, è così modificato:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

- 1) sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro
- 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro
- 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro
- 4) su un territorio avente tra 50 mila e 100 mila abitanti 5.550,00 euro
- 5) su un territorio sotto i 50 mila abitanti nulla è dovuto

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

- 1) sull'intero territorio nazionale, 66.500,00 euro

- 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 27.750,00 euro
- 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 11.100,00 euro
- 4) su un territorio avente tra 50 mila e 100 mila abitanti 2.500,00 euro
- 5) su un territorio sotto i 50 mila abitanti nulla è dovuto

PACCHETTO 5 – DISSESTO IDROGEOLOGICO

Art. 11

(Ulteriore accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione)

1. Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di programma stipulati con le Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i Presidenti delle Regioni, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica.

2. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di cui al precedente comma, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione medesima o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi di ISPRA, previo parere favorevole dell'Autorità di distretto territorialmente competente, sentito per quanto di competenza il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede alla revoca, anche parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 1, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con i decreti ministeriali ex art. 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonché con i decreti ministeriali ex art. 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e art. 2, commi 321, 331, 332, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il decreto ministeriale ex art. 32, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con i decreti ministeriali ex art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non è stato pubblicato il bando di gara o non è stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultano difformi dalle finalità suddette. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre 2014. Le risorse rivenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono riassegnate per la medesima finalità di mitigazione del rischio idrogeologico secondo i criteri e le modalità di finanziamento degli

interventi definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 11, dell'art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

4. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari. In caso di assenso della Regione interessata, il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto legge n. 91 del 2014 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi. Il Fondo è finanziato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate da ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi di cui al periodo precedente entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione è stanziata la somma complessiva di centodieci milioni di euro a valere sui Fondi FSC 2007-2013 per interventi urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. Le Regioni interessate al finanziamento trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il progetto definitivo o esecutivo degli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. Il progetto, completo di tutti gli elaborati previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, deve essere corredato da specifica dichiarazione di impegno al cofinanziamento dell'intervento da parte della Regione, nella misura minima del 30% del costo complessivo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'istruttoria dei progetti presentati, assegnando un punteggio da 1 a 10 in base ai seguenti indicatori: a) popolazione coinvolta dall'intervento; b) coefficiente di rischio per l'ambiente e l'incolumità pubblica che l'intervento si propone di ridurre o eliminare; c) livello di cantierabilità dell'intervento; d) percentuale del co-finanziamento regionale. L'assegnazione del finanziamento è deliberata a favore di non più di tre progetti, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle richieste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per l'attuazione e

l'esecuzione in via d'urgenza degli interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le previsioni contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.

7. A partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito per quanto di competenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e i criteri previsti dall'art 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del suddetto decreto legge n. 91 del 2014.

8. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, non oltre il 31 dicembre 2014, di essere inquadrato nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui detto personale opera; l'inquadramento viene disposto nell'area funzionale del personale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 luglio 2014, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, il limite previsto del 15 per cento è sostituito dal 30 per cento ed il limite del 10 per cento è sostituito dal 20 per cento .

9. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le proprie istruttorie e ogni altro proprio adempimento di natura tecnica nelle materie di cui al presente articolo, si avvale della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sino alla scadenza indicata nel d.P.C.M. di istituzione.

Art. 12

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto. Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

1. Per le terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, il deposito preliminare alla raccolta, ai sensi dell'articolo 3, punto 10, nonché della voce D15 dell'allegato 1 e della voce R13 dell'allegato 2 della direttiva 2008/98UE, può essere effettuato presso l'area di cantiere o di esecuzione dell'opera o altra area individuata dall'ARPA territorialmente competente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il deposito preliminare non deve essere superiore ad un anno;
- b) le terre e le rocce da scavo non devono essere contaminate da sostanze pericolose e devono rispettare le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 cessano di essere rifiuti quando, previa verifica che sono soddisfatti i necessari requisiti tecnici e ambientali per l'impiego specifico preventivamente individuato e comunicato alla Regione e all'ARPA territorialmente competenti, sono avviate direttamente a utilizzo in un sito o in un ciclo di produzione senza rischi e impatti complessivi negativi sulla salute umana e sull'ambiente. A tal fine deve essere garantito, in particolare, il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il materiale non deve provenire da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) l'utilizzo nel sito prescelto deve avvenire nel rispetto dei limiti alle emissioni in atmosfera, nonché delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette, e deve essere dimostrata la compatibilità del materiale da utilizzare con il sito di destinazione.

3. I requisiti tecnici e ambientali di cui al comma 2, anche con riferimento al sito o all'impianto di utilizzo delle terre e rocce da scavo, sono verificati dall'ARPA territorialmente competente entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al medesimo comma 2.

4. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente:

«ff-bis “riporto o materiale di riporto”: miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali di origine antropica, anche di derivazione edilizio-urbanistica pregressa, utilizzati nel corso dei secoli per successivi riempimenti e livellamenti del terreno, per attività di rimodellamento morfologico, recupero ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali, realizzazione di massicciate ferroviarie e aeroportuali, riempimenti e colmate, formazione di terrapieni, che sono stratificati, sedimentati compattati, e assestati nel suolo e con il terreno fino a profondità variabili, determinando un nuovo orizzonte stratigrafico. I materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci ed altri materiali inerti di origine antropica, esclusi i materiali contenenti amianto.».

5. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito in legge dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole da «costituite da una miscela eterogenea» fino alle parole «riempimenti, di rilevati e di reinterri» sono soppresse;
- b) al comma 2, dopo le parole «le matrici materiali di riporto», sono aggiunte le seguenti: «nelle quali sono presenti anche altri scarti e residui di produzione e di consumo»; sono altresì soppresse le parole da «Ai fini dell'applicazione» fino alle parole «del 2006».

Art. 13

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 62, comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV, Capo V, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

3. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 2, lettera b), dopo le parole «nella misura strettamente necessaria», sono aggiunte le seguenti: «, nei casi urgenti di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV, Capo V, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o».

4. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 11, dopo le parole «termini minimi previsti dal presente articolo», sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV, Capo V, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

5. All'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte IV, Capo V, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;

al comma 3, dopo le parole «siano contenuti entro un importo», sono aggiunte le seguenti: «non superiore al 20 per cento per i lavori di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati,».

6. All'articolo 203 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 3, dopo le parole «alle disposizioni di tutela di beni culturali,» sono aggiunte le seguenti: «nonché nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati,».

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 1 sono rispettate le seguenti procedure e modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni movimentati:

a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento, è analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale

conoscitivo. I punti di campionamento e analisi devono interessare per ogni stazione il campione di suolo superficiale, puntuale, il campione medio rappresentativo del primo metro di profondità, il campione puntuale del fondo scavo, nonché eventuali livelli di terreno che presentino evidenza organolettica di contaminazione. Il piano di dettaglio della caratterizzazione, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell’intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell’avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il Piano di caratterizzazione definitivo, comprensivo del piano operativo degli interventi previsti e di un dettagliato cronoprogramma con l’indicazione della data di inizio dei lavori;

b) in presenza di attività di messa in sicurezza operativa già in essere, il proponente, in alternativa alla caratterizzazione di cui alla precedente lettera a), previa comunicazione all’ARPA da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere. Al termine dei lavori, l’interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa;

c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti. I terreni e i materiali provenienti dallo scavo sono gestiti nel rispetto dei commi 3 e 4.

9. Il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi è sempre consentito se né è garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.

10. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all’esito dell’analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall’autorità ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all’analisi di rischio;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l’utilizzo dei terreni scavati è consentito solo se nell’area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l’efficienza e l’efficacia.

Art.14

(Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014)

1. All’articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione».

2. All'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente d'ambito individuato, per ciascun ambito territoriale ottimale, dalla competente regione. All'ente è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. In caso di mancata adozione, da parte dell'ente locale, della delibera di adesione all'ente d'ambito, la regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, adotta l'atto in via sostitutiva nel rispetto del principio di leale collaborazione.».

3. Dopo l'articolo 150 è inserito il seguente:

«ART. 150-bis (Affidamento del servizio).

1. L'ente competente, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.».

4. All'articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il gestore è tenuto a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tenendo anche conto dell'eventuale valore residuo degli investimenti realizzati.».

5. Nella Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole «l'Autorità d'ambito» sono sostituite da «l'ente d'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono sostituite da «gli enti d'ambito».

6. Al fine di garantire il definitivo adeguamento dell'ordinamento nazionale alle normative europee in materia di gestione dei servizi idrici, nel caso di mancata costituzione dell'ente d'ambito di cui alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di mancato avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato alla data del 30 giugno 2014, qualora non sia stato attivato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio dei poteri dei Prefetti di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari ad acta. I commissari ad acta provvedono agli adempimenti necessari entro il termine perentorio di sei mesi dalla nomina e le relative spese sono a carico degli enti inadempienti.

Art. 15

(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani costituenti infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, individua, con proprio decreto, gli impianti di recupero e di incenerimento dei rifiuti urbani esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e adeguato di gestione di tali rifiuti e per

conseguire l'autosufficienza a livello nazionale e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tali impianti, individuati con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e senza pregiudizio per gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale.

2. I termini previsti per l'espletamento delle procedure espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

PACCHETTO 6 - NORME SBLOCCA BUROCRAZIA

Art. 16

(Coordinamento della validità degli atti raccolti in conferenza di servizi e del provvedimento finale)

All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

“8-bis. I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale.”.

Art. 17

Al Decreto legislativo 42/2004 dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

“Art 90 bis Valorizzazione dei beni archeologici ritrovati durante le fasi di cantiere

Nel corso dei lavori di realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità qualora vengano scoperte cose immobili di interesse archeologico, nei novanta giorni successivi alla scoperta il Soprintendente, sentita l'Amministrazione che ha autorizzato la costruzione dell'opera, determina le misure idonee a tutela del bene ritrovato, prendendo in esame le proposte progettuali del soggetto realizzatore dell'opera, volte a rendere compatibile la realizzazione della stessa con la valorizzazione e/o conservazione delle cose ritrovate.

Avverso le determinazioni del Soprintendente, nei trenta giorni successivi alla loro notifica, il soggetto realizzatore dell'opera può ricorrere al Ministro per i Beni e le attività culturali, che provvederà nel termine di novanta giorni dal ricevimento, previo parere di una Commissione per la tutela dei beni archeologici, nominata dallo stesso Ministro per i Beni e le Attività culturali e composta da esperti indipendenti nella valorizzazione dei beni archeologici.

Con successivo regolamento da emanarsi da parte del Ministro per i Beni e le Attività culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, saranno definiti la composizione ed il

funzionamento di tale Commissione, che in ogni caso non dovrà comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, posto che i costi ad essa connessi saranno a carico dei soggetti proponenti il ricorso”

Art. 18

(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in materia di autorizzazione paesaggistica)

1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.»

Art. 19

(Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

All'art. 7-bis comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo la lettera b) è aggiunto il seguente capoverso

“Gli interventi previsti dal punto 12 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 il cui titolo è la comunicazione di cui al comma 1 non sono assoggettati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”.

Art. 20

(Responsabilità fiscale solidale appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.

Art. 21

(Differimento Avcpass)

1. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “1° luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015”. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.”

Art. 22

(norma overdesign)

1. Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a

standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell'infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.

Art. 23

(Sblocca cantieri minori)

1. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 e per le finalità di semplificazione, digitalizzazione e accelerazione degli appalti pubblici aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori immediatamente eseguibili il cui importo sia ricompreso fra duecentomila euro e un milione di euro le stazioni appaltanti possono utilizzare le procedure disciplinate dalle seguenti disposizioni.
2. Al fine di incentivare il ricorso alla procedura sperimentale prevista dal presente articolo in caso di finanziamenti statali è data preferenza ai lavori affidati ai sensi del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 e da emanarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati l'istituzione ed il funzionamento di eventuale apposita Unità di missione o utilizzo di Unità di missione esistenti. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'attuazione del presente comma, con le risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato anche avvalendo dell'Agenzia Digitale.
4. Le stazioni appaltanti, che intendono avvalersi della presente disciplina sperimentale, entro venti giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, pubblicano sul proprio sito istituzionale, o altro portale a ciò dedicato, ed inviano all'Unità di missione una relazione e una scheda di sintesi, contenente i seguenti dati:
 - a) gli elementi identificativi del lavoro, con specifico riferimento alla tipologia, alle caratteristiche e alla sua natura, nonché l'elenco degli elaborati progettuali e dei relativi allegati;
 - b) le eventuali ragioni di urgenza e le previsioni degli atti di programmazione;
 - c) l'eventuale finanziamento o cofinanziamento del lavoro;
 - d) l'importo dei lavori e i relativi oneri;
 - e) la motivazione in ordine alla mancata suddivisione in lotti;
 - f) i requisiti di qualificazione per l'esecuzione del lavoro.
5. Ai fini di cui all'art. 1, è istituito, entro trenta giorni dall'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1, un elenco speciale ai sensi dell'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss.mm., denominato "Elenco speciale degli esecutori", per ciascun lavoro da affidare con la procedura di cui al presente Capo, detenuto presso l'Unità di missione. Con proprio atto l'Unità di missione, entro i successivi 15 giorni, disciplina le modalità di funzionamento dell'Elenco speciale degli esecutori, specificando i requisiti di qualificazione e di

- partecipazione richiesti, assicurando la pubblicazione ai sensi della normativa vigente delle schede di sintesi degli interventi, di cui al comma 4.
6. Gli operatori economici interessati, entro quindici giorni dalla pubblicazione della disciplina di funzionamento dell'Elenco speciale degli esecutori di cui al comma 5, presentano domanda di iscrizione corredata delle autodichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dei lavori, nonché di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste per l'esecuzione dei lavori di pari importo con procedure aperte e ristrette.
 7. L'Unità di missione, verificate le domande e i relativi allegati, iscrive nell'Elenco speciale gli operatori economici, dandone pronta comunicazione agli stessi.
 8. L'ordine di iscrizione è stabilito in base all'arrivo delle domande, secondo le modalità disciplinate dal comma 6.
 9. Le stazioni appaltanti invitano a presentare offerta, in relazione ad ogni singolo lavoro, i primi dieci operatori presenti nell'Elenco speciale degli esecutori, non ancora selezionati e così fino ad esaurimento degli operatori iscritti, se esistono in tal numero, in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti. La procedura potrà essere rinnovata qualora necessario. Nell'offerta ciascun concorrente dovrà unicamente confermare quanto precedentemente autodichiarato ai fini dell'inserimento nell'Elenco speciale degli esecutori, comunicando le eventuali variazioni.
 10. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
 11. Le stazioni appaltanti affidano i lavori adottando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm e del DPR n. 207 del 2010 e ss.mm. In ragione delle finalità del presente decreto le stazioni appaltanti, negli atti di gara, stabiliscono la percentuale massima di ribasso del prezzo ritenuta congrua in relazione alla tipologia, alla natura e ai tempi di realizzazione dell'intervento, e comunque nella misura massima del dieci per cento.
 12. In caso di parità fra concorrenti che abbiano offerto lo stesso ribasso, l'appalto è aggiudicato in favore del concorrente che risulti aver conseguito, alla data di presentazione dell'offerta, il rating di legalità più alto, ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legge n. 1 del 2012, come modificato dal decreto legge 29 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 18 maggio 2012, n. 62 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". In caso di parità di rating, l'appalto è aggiudicato mediante sorteggio pubblico.
 13. Ai fini del comma 11, all'articolo 5-ter del decreto legge n. 1 del 2012, come modificato dal decreto legge 29 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 18 maggio 2012, n. 62 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", al terzo periodo del comma 1, dopo le parole "pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti "nonché di affidamento di lavori".

14. Per le finalità del presente decreto non sono ammesse varianti nell'ambito della realizzazione dei lavori disciplinati dal presente Capo. Le stazioni appaltanti nei propri atti di gara dovranno precisare che l'affidamento è da intendersi "chiavi in mano".
15. L'aggiudicatario è tenuto a garantire, ai sensi dell'articoli 113 e 129 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm., il mancato o inesatto adempimento, ivi comprese le ipotesi di realizzazione dell'intervento oltre il termine stabilito nell'invito a offrire o in difformità dal progetto approvato.
16. Gli atti di gara contengono la previsione di cui al comma 15 e la dichiarazione dei concorrenti in ordine all'impegno di prestare, in caso di aggiudicazione, le relative garanzie.
17. Le stazioni appaltanti pubblicano gli avvisi di postinformazione nel rispetto della vigente disciplina. Il medesimo avviso, ai fini del monitoraggio relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, viene altresì inviato all'Unità di missione entro sette giorni dalla sua pubblicazione.
18. Le funzioni di stazione appaltante possono essere delegate, sulla base di apposita richiesta e di convenzione, dall'amministrazione competente all'Unità di missione e avvenire in modalità esclusivamente digitale.

Art. 24

(Semplificazione dei procedimenti per l'approvazione dei progetti e per la conclusione dei lavori)

1. Per l'avvio ed il completamento dei lavori, di cui al presente decreto, deve essere convocata una conferenza dei servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm.
2. Gli enti e le amministrazioni coinvolte a vario titolo nella conferenza di servizi possono stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm., al fine di contingentare le modalità e la tempistica di svolgimento dei lavori della conferenza di servizi, di accelerare e semplificare i procedimenti di avvio e conclusione degli appalti di lavori.
3. In relazione ai lavori di cui al presente articolo, finanziati o cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato, il responsabile del procedimento può avvalersi dell'Unità di missione per la risoluzione delle problematiche insorte e che non abbiano trovato soluzione nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 2.
4. Ai fini del comma 3, previa diffida, nei confronti del soggetto inadempiente, il responsabile del procedimento intima il compimento delle attività o l'emanazione degli atti necessari per la risoluzione della problematica insorta nel corso della procedura di cui al comma 1. Decorso inutilmente il termine, che dovrà essere congruo in relazione alla natura ed alla rilevanza del lavoro e, comunque, non superiore a trenta giorni, il competente dirigente apicale dell'Unità di missione nomina un commissario ad acta nella persona del dirigente apicale dell'amministrazione o dell'ente inadempiente, ponendo i relativi oneri, laddove esistenti, in capo a quest'ultimo.

5. Il commissario ad acta, di cui al comma 4, in collaborazione con la stazione appaltante, adotta gli atti ritenuti necessari entro trenta giorni dalla sua nomina, ivi compresi gli eventuali provvedimenti disciplinari. Trovano applicazione gli articoli 2 e 2 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.
6. In ragione delle finalità di accelerazione della realizzazione degli interventi, nel caso in cui l'aggiudicatario non concluda l'esecuzione dei lavori nei termini stabiliti lo stesso viene cancellato dall'elenco speciale a cui è stato iscritto.

Art. 25

(Norme transitorie e monitoraggio)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 18-bis si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Agli affidamenti di cui all'art. 18 del presente decreto si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e al DPR n. 207/2010 e ss.mm.
3. Il Governo, sentita la Conferenza Unificata, in ragione della natura sperimentale delle citate disposizioni, entro il 31 dicembre 2015 acquisisce ed elabora i dati relativi all'attuazione e al raggiungimento degli obiettivi di accelerazione, digitalizzazione, semplificazione e di innalzamento del livello di legalità nel settore degli appalti pubblici di lavori come previsti nelle norme di cui al presente decreto.

Art. 26

(MIT-SEMPLIFICAZIONE)

NORMA GENERALE DI ACCESSO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ALLA REALIZZAZIONE DI BENI STRUMENTALI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE SALVI IL CONTROLLO ENTRO 30 GG DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI E LA TUTELA DEI VINCOLI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI ED ARCHEOLOGICI.

PACCHETTO 7

CASSA DEPOSITI E PRESTITI, FINANZA DI PROGETTO E CAPITALI PRIVATI NEGLI INVESTIMENTI, CONCESSIONI

Art. 27

(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di CDP a supporto dell'economia)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: "è consentito anche" sono aggiunte le seguenti: "per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5," e, dopo le parole: "dai medesimi promossa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero comunque realizzate, per finalità di servizio di interesse economico generale, negli ambiti settoriali dell'immobiliare; dell'energia, dell'ambiente, della protezione civile e calamità naturali; dei trasporti; dei programmi concordati a livello internazionale o europeo; della cooperazione allo sviluppo e utilizzo di fondi europei; del progresso tecnico, scientifico, ricerca e educazione; degli accordi e/o operazioni con istituzioni regionali, nazionali o europee con funzioni similari e/o complementari a quelle svolte dalla CDP S.p.A., sempre";

b) al comma 7, lettera b), le parole: "alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche" sono sostituite dalle seguenti: "a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque";

c) al comma 11, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente: «e-bis) le esposizioni assunte o previste da Cassa depositi e prestiti S.p.A., diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b), che, in ragione del profilo di rischio, eccedono in tutto o in parte la capacità di assunzione di un operatore di mercato e sono assistite, nel rispetto della normativa europea, da garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta. Con una o più convenzioni tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze possono essere disciplinati i criteri e le modalità operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia».

d) al comma 24, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi e gli altri proventi dei Buoni Fruttiferi Postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del Direttore Generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

e) il comma 25 è sostituito dal seguente: «25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione delle entrate.»

Art. 28

(Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “di rilevanza strategica nazionale” sono sostituite dalle parole “previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche”, e la parola: “200” è sostituita dalla seguente: “50”;
- b) al comma 2, le parole comprese tra “individua” e “determinate” sono sostituite dalle seguenti: “determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata”;
- c) al comma 2-ter, le parole: “di rilevanza strategica nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche” e la parola: “200” è sostituita dalla seguente: “50”.

Art. 29

(Centrali di committenza per i contratti di partenariato pubblico privato)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

“Art. 33-bis

(Centrali di committenza per il partenariato pubblico privato)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico-privato e agevolare la strutturazione e gestione delle relative operazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico-privato ad altra amministrazione o organismo pubblico dotato di adeguate competenze.”

Art. 30

(Semplificazione delle procedure per l'affidamento di finanziamenti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, i servizi forniti dalla Banca d'Italia nonché ai contratti di finanziamento, sotto qualsiasi forma affidati, dai soggetti titolari di contratti di partenariato pubblico

privato, come definite dall'articolo 3, comma 15-ter, qualora riconducibili al novero delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori”;

a) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.”;

b) all'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori” sono aggiunte le seguenti parole “, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di prevedere nel bando di gara l'esclusione di tale solidarietà nel caso di offerte per l'affidamento di servizi di finanziamento”.

Art. 31

(Disposizioni per il miglioramento delle condizioni di bancabilità dei progetti)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 144, comma 3-bis , dopo le parole: “I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera” sono aggiunte le seguenti: “e consentire la possibilità di apportare ulteriori adeguamenti successivamente all'affidamento della concessione per esigenze di bancabilità, fermo il rispetto dei termini sostanziali del bando”;

b) all'articolo 177, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilità e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 144, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater”.

Art. 32

(Integrazione della disciplina relativa alla cessazione del rapporto concessorio)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo l'articolo 158 è inserito il seguente:

“Articolo 158-bis

(cessazione del rapporto concessorio)

1. Qualora, a seguito di scadenza naturale o cessazione del rapporto concessorio ai sensi dell'articolo 158, il concedente intenda individuare un nuovo concessionario per l'affidamento della concessione, le procedure di gara per la relativa selezione sono indette con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza naturale della concessione e, negli altri casi, entro termini ragionevoli.

2. Il bando della gara per l'affidamento della concessione può prevedere che il pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 158 sia posto a carico del nuovo concessionario subentrante e da questi corrisposto.

3. In ogni caso, il bando della gara per l'affidamento della concessione prevede che il subentro del nuovo concessionario sia sospensivamente condizionato al pagamento al concessionario uscente dell'indennizzo di cui all'articolo 158, fatta salva la facoltà del concessionario uscente di proseguire

nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i relativi ricavi, fino alla effettiva corresponsione delle somme dovute.

4. Nel caso in cui l'indennizzo, laddove dovuto dal concessionario subentrante ai sensi del comma 2 nelle ipotesi di cessazione anticipata della concessione, non sia corrisposto entro ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto concessorio medesimo, il pagamento dell'indennizzo è direttamente esigibile da parte del concessionario nei confronti del concedente, anche nelle more dell'eventuale procedura di gara avviata ai sensi del comma 1.

5. Le somme dovute al concessionario a seguito della cessazione anticipata del rapporto concessorio sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

6. Sono nulle eventuali determinazioni o pattuizioni contrarie o in deroga alle previsioni di cui ai precedenti commi, quand'anche incluse in schemi convenzionali predisposti dall'amministrazione.”.

Art. 33

(Revisione della disciplina del recesso del concessionario in caso di mancato accordo sul riequilibrio del PEF in conseguenza di variazioni apportate dal concedente o sopravvenienza normativa)

1. All'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al terzo periodo, le parole: “previa verifica del CIPE sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)”, sono soppresse;
- b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: “L'eventuale ricorso alla proroga del termine di scadenza delle concessioni deve comunque assicurare il rispetto di indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito espressi nel piano economico-finanziario, ivi inclusa la cadenza temporale degli adempimenti connessi.”;
- c) al penultimo periodo, dopo le parole: “può recedere dal contratto.” sono aggiunte le seguenti: “Nel caso di recesso il concessionario ha diritto ad un indennizzo calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 158, comma 1, lettere a) e b).”.

Art. 34

(Revisione della disciplina per il subentro di un nuovo concessionario designato dagli enti finanziatori del progetto in caso di risoluzione del contratto di concessione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 159:

1) al comma 1-bis è aggiunto, in fine. il seguente periodo: “Il termine non può comunque essere inferiore a centoventi giorni, prorogabile su richiesta motivata degli enti finanziatori di ulteriori sessanta giorni.”;

- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le parti nel contratto possono precisare criteri e modalità di attuazione del subentro, che ne garantiscano comunque l’esercizio secondo le previsioni di cui ai commi 1 e 1-bis.”;
- b) all’articolo 253, il comma 26-bis è abrogato.

Art. 34 - bis

(Misure a favore dei PROJECT BOND)

1. Al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) All’articolo 157:

- a) Al comma 1, le parole “del regolamento di attuazione” sono sostituite con le seguenti: “dell’art. 100”; dopo le parole "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono aggiunte le seguenti: "fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altresì le società ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile"; le parole “sono nominativi” sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dematerializzati"; le parole “non si applicano gli articoli 2413 e da 2414-bis a 2420 del codice civile” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, 1 e 2 comma, e da 2415 a 2420 del codice civile”.
- b) Al comma 2, le parole “I titoli e la relativa documentazione di offerta devono” sono sostituite dalle seguenti: “La documentazione di offerta deve”.
- c) Al comma 3, dopo le parole “avvio della gestione dell’infrastruttura da parte del concessionario” sono aggiunte le seguenti: “ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi”.
- d) Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: “5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura (incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia) che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all’articolo 176 comma 12 del presente decreto in relazione alla facoltà del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito”.

2) All’articolo 159:

- a) Al comma 1 dopo le parole “gli enti finanziatori” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario”.
- b) Al comma 2-bis le parole “di progetto costituite per” sono eliminate e sono sostituite con le parole “titolari di”.

- 3) All'articolo 160, comma 1, dopo le parole "che finanziano" sono inserite le seguenti: "o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari,"; dopo le parole "beni mobili" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi i crediti,".
 - 4) All'articolo 160-ter, comma 6, al secondo periodo, dopo le parole "Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori" sono inserite le seguenti: "e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto".
2. All'articolo 2414-bis del codice civile è inserito un terzo comma, come segue: "Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime".
 3. All'art. 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) Il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le relative eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, nonché i trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347".
 - 2) Il comma 4 è abrogato.

PACCHETTO 8

EDILIZIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

A) SEMPLIFICAZIONI EDILIZIE

Art. 35

(Regolamenti edilizi)

1. L'art. 4 del DPR 380 del 2001 è così sostituito:

"1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. Il regolamento deve espressamente disciplinare, nel rispetto della legislazione vigente, altresì:

- a) la definizione dei parametri edilizi applicabili sull'intero territorio comunale;
- b) la fissazione delle definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi;
- c) l'individuazione delle caratteristiche e dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, nonché di accessibilità in termini di eliminazione delle barriere architettoniche;
- d) la definizione degli elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni;
- e) le modalità tecniche del recupero del patrimonio edilizio esistente e riduzione del consumo del suolo, in attuazione degli strumenti urbanistici e delle leggi di settore;
- f) la diversificazione degli interventi edilizi ai fini della sottoposizione a regimi procedurali e contributivi differenziati in ragione della rispettiva natura e del carico urbanistico prodotto;
- g) l'individuazione di misure tecniche volte a perseguire il risparmio energetico e a favorire l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché ad incentivare l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia e la qualità architettonica degli edifici".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, i comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui al comma 1. Decorso inutilmente il detto termine, i comuni inadempienti non possono essere ammessi ai benefici....(da individuare). I comuni nell'opera di adeguamento del regolamento edilizio prevedono che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 del presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difforni da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

5. Nel caso in cui il comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Art. 36

(Semplificazioni in materia di permesso di costruire e altre misure in materia edilizia)

1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, nonché di assicurare processi di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente e alla riduzione del consumo di suolo, al testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3 (L), comma 1, lettera b), è aggiunto in fine, il seguente periodo:
“Sono altresì classificati come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione delle opere anche se comportano la variazione del carico urbanistico purché si mantenga l'originaria destinazione d'uso;”;
- b) dopo l'articolo 3 (L), è inserito il seguente:
«Art.3 bis. (Interventi di conservazione) 1. Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione rispondenti al pubblico interesse e comunque rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettivi ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario.»;
- c) all'articolo 10 (L), comma 1 lettera c), le parole: “aumento di unità immobiliari” sono soppresse;
- d) all'articolo 14 (L):
 - 1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, dichiarati di interesse pubblico, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso”;
 - 2) al comma 3, dopo la parola: "ed esecutivi," sono aggiunte le seguenti: « nonché le destinazioni d'uso nei limiti di cui al comma 1 bis»;
- e) all'articolo 15 (R):
 - 1) al comma 2, la parola “esclusivamente” è soppressa;
 - 2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2 bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per fatto dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria. »;
- f) all'articolo 16 (L):
 - 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e fatte salve le disposizioni concernenti gli interventi di trasformazione urbana complessi di cui al successivo comma 2 bis”;
 - 2) al comma 2 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli interventi di trasformazione urbana complessi, come definiti dall'allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo strumento attuativo prevede una modalità alternativa in base alla quale il contributo di cui al comma 1 è dovuto solo relativamente al costo di costruzione, da computarsi secondo le modalità di cui al presente articolo e le opere di urbanizzazione, tenendo comunque conto dei parametri definiti ai sensi del comma 4, sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la corretta urbanizzazione, infrastrutturazione ed insediabilità degli interventi, la loro sostenibilità economico

finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi.”.

3) al comma 4, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

“d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione.”;

4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo i parametri di cui al comma 4.”;

5) al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.”;

g) all'articolo 17 (L);

1) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

“e-bis) per gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari”;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4 bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione”.

h) all'articolo 20:

1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.»;

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8-bis. Lo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5 del presente decreto, rilascia, su richiesta dell'interessato, un'attestazione circa l'avvenuta formazione del silenzio-assenso. L'attestazione di cui al precedente periodo non assume valenza provvedimentale e ha valenza meramente ricognitiva degli effetti del perfezionamento del silenzio significativo, anche ai fini della bancabilità dei progetti.”.

i) all'articolo 22, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.”;

l) dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

«Art. 23-ter
(Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante)

1. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- residenziale e turistico-ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale;
- rurale.

2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito»;

m) all'articolo 25 (R), comma 5-ter, le parole: "per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis e" sono soppresse;

2. Le Regioni, con proprie leggi, assicurano l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione da parte degli stessi dei piani attuativi comunque denominati in base alla normativa statale e regionale.

3. All'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dopo il sesto comma, è inserito il seguente: "L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento."

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 37

Altre misure di semplificazione edilizia

1. Al fine di semplificare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

- "3-bis. Per gli interventi in diretta esecuzione del P.R.G. o degli strumenti di pianificazione comunque denominati, fatti salvi i vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in alternativa alla conferenza di servizi, qualora le amministrazioni interessate non

provvedano al rilascio dell'atto di assenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il responsabile dello sportello unico per l'edilizia acquisisce automaticamente la funzione di un commissario ad acta nei confronti delle predette amministrazioni. La Regione o il Ministero competente provvedono alla nomina nel termine di cinque giorni dalla richiesta e il commissario provvede nel termine di trenta giorni. Qualora il responsabile dello sportello unico per l'edilizia non formuli la richiesta nel predetto termine o la Regione o il Ministero non provvedano nel termine previsto, il soggetto proponente l'intervento può esercitare l'azione per il silenzio prevista dall'art. 31 c.p.a. All'inosservanza di ciascuno dei termini previsti si applicano le previsioni dell'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, 241”;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

“art. 12-bis

(Valutazione preventiva di fattibilità)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della richiesta di rilascio del permesso di costruire può richiedere allo sportello unico una valutazione preventiva sul progetto edilizio per accertarne l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi, allegando a tal fine una relazione, predisposta da un professionista abilitato, contenente una descrizione delle caratteristiche essenziali, i principali parametri progettuali e una rappresentazione grafica dell'intervento da realizzare, secondo le indicazioni del regolamento edilizio e le norme vigenti in materia.
2. La valutazione preventiva di fattibilità è espressa dallo sportello unico, e contenuta in un parere, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
3. Il parere di cui al comma 2 può essere allegato da parte dell'interessato alla successiva richiesta di rilascio del permesso di costruire. I contenuti del parere sono utilizzati nell'istruttoria di rilascio del permesso di costruire senza necessità di reiterazione.
4. Il parere di cui al comma 2 conserva efficacia fino alla variazione delle previsioni urbanistiche riguardanti l'area oggetto dell'intervento e comunque, al massimo, per un anno dalla data del suo rilascio.
5. Il rilascio del parere di cui al comma 2 è subordinato al pagamento delle spese di istruttoria nella misura indicata dal regolamento edilizio.”

Art. 38

(Disposizioni urgenti di modifica alla legge 7 agosto 1990, n. 241)

1. Alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 3, è soppresso il seguente periodo: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.»;

b) all'articolo 19 è soppresso il comma 4;

c) all'articolo 21-quinquies, comma 1, sono soppresse le seguenti parole «o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario» ed è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente.

- d) all'articolo 21-nonies, comma 1, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In ogni caso, l'annullamento d'ufficio ai sensi del precedente periodo non può essere mai disposto per vizi formali del provvedimento, come indicati al comma 2 del precedente articolo 21-octies. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Qualora l'annullamento incida su rapporti negoziali si tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di annullamento all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico».

e) all'articolo 21-nonies, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'annullamento di cui al primo comma di provvedimenti incidenti sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa può essere adottato entro e non oltre due anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento e solo in presenza di un interesse pubblico che attiene al pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati. L'annullamento d'ufficio adottato oltre il richiamato termine di due anni è nullo.»;

f) dopo l'articolo 21-nonies è inserito il seguente:

«Articolo 21-decies. Competenza sulla revoca e l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti incidenti sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa.

1. I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 21-quinquies e di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-nonies che incidono sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa possono essere adottati, nel caso di amministrazione statale, dal dirigente individuato dall'organo di governo tra le figure apicali massime dell'amministrazione centrale.

2. Nell'ipotesi di omessa individuazione i relativi poteri sono attribuiti al dirigente generale dell'amministrazione centrale di appartenenza. Per le Regioni e gli enti territoriali, gli stessi poteri sono attribuiti, in mancanza di un dirigente apicale, al Segretario dell'ente.».

Art.39

(Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo)

1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore a euro 100 mila, ovvero a euro 250 mila per gli immobili adibiti ad attività alberghiera, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.».

Art. 40

(Misure per il rilancio del settore immobiliare)

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) le parole: «del 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento» e le parole: «il 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica in ogni caso per le società il cui capitale sia già quotato. Ove il requisito partecipativo del 60 per cento venisse superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale di cui al precedente periodo viene sospeso sino a quando il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei limiti imposti dalla presente norma.»;

b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti:

«119-bis. I requisiti partecipativi di cui al comma 119 devono essere verificati entro il primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione ai sensi del comma 120; in tal caso il regime speciale esplica i propri effetti dall'inizio di detto periodo. Tuttavia, per le società che al termine del primo periodo d'imposta abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento è consentito di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del 60 per cento nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui detto requisito partecipativo viene verificato e fino ad allora la società applica in via ordinaria l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da conferimento di cui al comma 137 e le imposte ipotecarie e catastali di cui al comma 139 sono applicate, rispettivamente dalla società che ha presentato l'opzione e dal soggetto conferente, in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale non si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta da scomputare ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

119-ter. Le SIIQ non costituiscono Organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

c) al comma 121:

1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Agli stessi effetti assumono rilevanza le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel successivo comma 131 e i relativi proventi.»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili destinati alla locazione, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale concorrono a formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate».

d) al comma 122, le parole: «due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi»;

e) al comma 123:

1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento»;

2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite le seguenti: «o di quote di partecipazione in fondi immobiliari di cui al comma 131»;

f) dopo il comma 123 è inserito il seguente:

«123-bis. Ai fini del comma 123, i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ o di quote in fondi immobiliari di cui al comma 131, incluse nella gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo di distribuzione per il 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo.».

g) al comma 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, la differenza fra il valore normale assoggettato all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo, è assoggettato ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta»;

h) al comma 131, al secondo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare svolta da tali società», è aggiunto il seguente periodo:

«, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a immobili destinati alla locazione e a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e i proventi e le plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono almeno l'80 per cento del valore delle attività in immobili, diritti reali immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di locazione finanziaria su immobili a carattere traslativo, e in partecipazioni in società immobiliari o in altri fondi immobiliari, destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i fondi destinati all'investimento in beni immobili a prevalente utilizzo sociale, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ. Sui proventi di cui al periodo precedente distribuiti dai predetti fondi immobiliari alle SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»;

i) al comma 134:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431», è aggiunto il seguente periodo:

«, ivi inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009; la precedente disposizione fa eccezione dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano, sussistendone i presupposti, le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351».

1) al comma 141-bis, primo periodo, dopo le parole: «locazione immobiliare» sono aggiunte le seguenti «, anche svolta mediante partecipazioni in società che abbiano optato per l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 140 sono aggiunti i seguenti:

«140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo. Per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127. Qualora il conferimento di cui ai periodi precedenti sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto.

140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in società, che abbiano optato per il regime speciale di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I predetti conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione di cui al comma 5 si considerano, ai fini dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo.

140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma precedente si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari istituiti e disciplinati dal decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, a società che abbiano optato per il regime di cui all'articolo 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

3. All'onere derivante dal comma 2, lettera f) pari a 2,44 milioni per l'anno 2014, 2,97 milioni per l'anno 2015, a 2,90 milioni per l'anno 2016, a 3,69 milioni per l'anno 2017, a 4,49 milioni per l'anno 2018, a 5.28 milioni per l'anno 2019 e a 4,69 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

B) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISCHIO SISMICO

Art. 41

(Incentivi agli interventi di miglioramento sismico ed energetico degli edifici)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11, comma 3, le parole: "15, 16 e 16-bis)", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16, 16-bis) e 16-ter)";

b) all'articolo 12, comma 3, le parole: "15, 16 e 16-bis)", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16, 16-bis) e 16-ter)";

c) all'art. 16-bis, comma 1, sono soppresse le lettere h) e

d) dopo l'articolo 16-bis, è inserito il seguente:

«Art. 16-ter

(Detrazione delle spese per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e al miglioramento del rendimento energetico degli edifici esistenti).

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo nella misura del 50, 55 o 65 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 60.000,00 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale vengono effettuati interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla riduzione del rischio sismico. La detrazione spetta a condizione che gli interventi siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici o dei

complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano l'intero edificio di cui è parte l'unità immobiliare.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno e del Capo dipartimento della protezione civile, nonché del Ministro dell'economia e delle finanze relativamente a quanto previsto dalla lettera e) del comma 3, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida per la definizione e la classificazione del rischio sismico degli edifici, finalizzate alla determinazione dell'entità della detrazione di imposta lorda di cui al precedente comma 1, nonché le procedure di controllo e le modalità di attuazione della stessa

3. Le linee guida definiscono:

a) un parametro di qualità sismica idoneo a conseguire una classificazione sismica degli edifici;

b) la tipologia degli interventi per conseguire il miglioramento della risposta sismica;

c) le correlazioni intercorrenti tra la riduzione del rischio sismico e le detrazioni fiscali a cui è possibile accedere;

d) la documentazione tecnica necessaria idonea a definire la classificazione sismica degli edifici prima e dopo gli interventi.

e) la cumulabilità con la detrazione di imposta prevista per la esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, modificato dall'articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214. »

4. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 40.000,00 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

6. Al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 16-bis, commi 2, 4, 6, 7, 8 e 9.

7. Nel caso in cui sulla medesima unità immobiliare siano eseguiti gli interventi di cui all'art. 16-bis, il limite massimo di detrazione riguardante le spese per questi ultimi interventi è calcolato tenendo conto delle spese agevolate di cui ai precedenti commi 1 e 4.

e) all'articolo 24, comma 3, le parole: "e dell'articolo 16-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "e degli articoli 16-bis) e 16-ter)".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015:

- a) entrano in vigore le disposizioni di cui al comma 1;
- b) è abrogato il comma 1-bis dell'art. 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 139, lett. d), n. 2, legge 27 dicembre 2013.

3. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 si provvede

Art. 42

(Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

1. Per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, ovvero cooperativa edilizia, ovvero soggetto privato del terzo settore, una deduzione dall'IRPEF, correlata al prezzo d'acquisto o alle spese di realizzazione, a condizione che la medesima unità sia destinata alla locazione per una durata minima di otto anni.

2. Il beneficio spetta nei seguenti casi:

- a) acquisto di fabbricato, o porzione di esso, a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del Testo Unico dell'edilizia di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ceduto dalla stessa impresa costruttrice o ristrutturatrice;
- b) prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, relativi alla costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori;

3. La deduzione è riconosciuta, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal locatore, che attesti che:

- a) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
- b) l'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

- c) l'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel Gruppo A, ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A/9;
- d) l'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
- e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. La mancata sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza immediata dai benefici e la ripresa a tassazione delle somme, ai sensi dell'art.36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
5. Il beneficio spetta in misura pari al 20% del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, ovvero sull'ammontare complessivo dei spese di realizzazione attestate dall'impresa che esegue l'intervento, nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, da ripartire in quote annuali di pari importo per un periodo di otto anni. La deduzione può essere fruita per l'acquisto o realizzazione anche di un secondo immobile da destinare alla locazione, fermo restando il limite complessivo massimo di 300.000 euro.
6. Le ulteriori modalità attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 43

(Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili)

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi dell' articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.
2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.
3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, comma 4, 2775-bis e 2825-bis del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013 del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.
4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005, numero 122, opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche. In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, numero 267 e successive modifiche: se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni di cui al comma 5, ultimo periodo.

7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali.».

Art. 44

(Rottamazione e permuta di immobili a bassa prestazione energetica)

1. Alle cessioni di immobili abitativi ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, poste in essere da cedenti che non siano soggetti passivi IVA a favore di società che abbiano per attività esclusiva o prevalente la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dalla data di acquisto e a condizione di aver effettuato interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione della classe energetica A o B, ai sensi dell'allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale vigente. Qualora la cessione riguardi singoli immobili, in alternativa alla certificazione della classe energetica A o B, il recupero si intende conseguito qualora la certificazione energetica attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50% rispetto alla situazione antecedente l'intervento.

2. Il mancato realizzo della condizione del recupero e ritrasferimento dell'immobile entro il quinquennio dalla data di acquisto comporta la decadenza immediata dai benefici e l'applicazione delle imposte nella misura ordinaria e delle sanzioni nella misura del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 10986, n. 131.

3. Il beneficio di cui al comma 1 si applica altresì al trasferimento di case di abitazione non di lusso effettuato nei confronti di imprese di costruzione a titolo di permuta per l'acquisto di fabbricati o porzioni di fabbricati di nuova costruzione, o oggetto degli interventi di recupero di cui al comma 1.

4. Agli acquirenti dei fabbricati, o porzioni di fabbricato, di nuova costruzione, o recuperati, di cui al precedente comma spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto, da assumere entro il limite massimo di 150.000 euro. La

detrazione è ripartita in dieci quote di pari importo a decorrere dall'anno in cui sono sostenute le spese. Nell'ipotesi in cui l'acquisto riguardi un immobile facente parte di nuova costruzione di classe energetica A risultante dalla demolizione di un fabbricato preesistente, le agevolazioni di cui al presente comma si applicano nella misura del 65% delle spese sostenute per l'acquisto, da assumere entro il limite massimo di 200.000 euro.

PACCHETTO 9
DEMANIO-DIFESA

Art. 45

(Misure per lo sviluppo di beni pubblici non utilizzati)

1. I soggetti che abbiano le caratteristiche indicate al successivo comma 2 e che siano interessati a realizzare in regime di concessione o di diritto di superficie, senza alcun onere per lo stato o per soggetti pubblici comunque denominati, progetti di sviluppo su aree o beni di proprietà pubblica anche demaniale che non risultino utilizzati e non siano gravati da vincoli di inedificabilità assoluta possono avanzare alla Presidenza del consiglio dei ministri- Ufficio.....(al CIPE?al MIT?) proposte corredate da studi di fattibilità entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto indicato ai commi successivi.

2. Possono presentare le proposte di cui al presente articolo le società di gestione del risparmio di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 che gestiscono fondi comuni di investimento immobiliare ovvero i soggetti imprenditoriali stabiliti nell'Unione Europea che abbiano forma unitaria e che possano documentare di aver condotto a termine nei sette anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto almeno una operazione di valorizzazione o di sviluppo immobiliare di importo almeno pari a quello di cui allo studio di fattibilità richiesto al successivo comma 3.

3. Le proposte di cui al precedente comma 1 devono contenere uno studio di fattibilità, predisposto secondo l'art. 14 del DPR 207/2010, dell'utilizzo dell'area o del bene prescelto che indichi il periodo di concessione o di diritto di superficie richiesto, e tutti gli interventi di cui il soggetto realizzatore propone di farsi carico. Lo studio di fattibilità deve inoltre indicare: le risorse economiche che si ritiene di poter investire, le volumetrie e le superfici e le rispettive destinazioni d'uso previste, un planivolumetrico di larga massima, le opere di urbanizzazione necessarie, le superfici destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al DM del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, nonché l'indicazione delle superfici edificate e delle corrispondenti volumetrie destinate a edilizia residenziale pubblica che si propone di cedere gratuitamente in proprietà all'ente locale competente come controvalore per i diritti concessori per gli usi dell'edilizia sovvenzionata. Lo studio reca anche eventuali indicazioni tecniche considerate rilevanti. Le proposte possono indicare due diverse articolazioni della composizione degli investimenti considerati in relazione alla diversa durata del vincolo a carico pubblico e delle superfici e volumetrie trasformate in edilizia residenziale pubblica da cedersi all'ente locale. Una terza proposta può riguardare lo sviluppo potenziale del progetto ove alla sua realizzazione concorresse la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ovvero CDP Investimenti Sgr.

4. Tutte le proposte, corredate dalla documentazione comprovante i requisiti indicati al precedente comma 2, sono inviate anche su supporto informatico all'Ufficio... (CIPE/MIT...) che provvede a renderle contestualmente ed integralmente accessibili sul sito governo.it.

5. L'Ufficio/il CIPE/ il Presidente del consiglio dei ministri nel termine dei successivi sessanta giorni, avvalendosi delle amministrazioni ed enti statali a diverso titolo interessati e d'intesa con gli enti locali competenti, svolge una valutazione comparativa della effettiva fattibilità amministrativa

delle proposte e, ove la stessa risulti confermata sotto i diversi profili di interesse pubblico coinvolti e assicurato l'accesso del soggetto privato al bene sia confermata dal proponente, seleziona un massimo di dieci proposte sulle quali promuove e conclude nei successivi centoventi giorni un accordo di programma con riguardo all'utilizzazione del bene pubblico statale che, informato il presidente della Regione con gli effetti dell'art. 55 del D.Lgs 31 marzo 1998 n.112, produce i medesimi effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616 e dell'art. 34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. L'accordo di programma è sottoscritto dalle amministrazioni interessate e dai soggetti proponenti di cui al comma 1 e tiene luogo degli atti di competenza delle amministrazioni centrali, disciplina gli atti di competenza delle regioni e degli enti locali e le forme di garanzia che il soggetto proponente deve fornire alla Presidenza del consiglio dei ministri. Il Presidente del consiglio dei ministri, ove lo ritenga, può individuare il soggetto responsabile di procedere ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Sul sito governo.it è comunque reso accessibile ogni trenta giorni l'avanzamento dei successivi atti di competenza dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

Art. 46

(Semplificazioni in materia di Valorizzazioni del patrimonio immobiliare pubblico della Difesa)

1. Allo scopo di concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli posti dall'articolo 81 della Costituzione, l'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua gli immobili di proprietà dello Stato, degli enti pubblici non territoriali, nonché delle società partecipate dai medesimi soggetti, per i quali è necessario definire d'intesa con le amministrazioni comunali destinazioni d'uso funzionali ad iniziative di sviluppo locale per la valorizzazione economica o l'alienazione di tali immobili, attraverso interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana ed edilizia. L'individuazione dei beni dello Stato diversi da quelli appartenenti al demanio storico-artistico ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile. Sono esclusi gli immobili a destinazione agricola. Il Ministero della difesa provvede, a individuare, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i propri immobili da destinare alle medesime finalità di cui al primo periodo. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione gli immobili per i quali è stata accolta la domanda di trasferimento di cui all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché quelli per i quali è in corso la richiesta di riesame, per i quali si continua ad applicare la disciplina ivi prevista fino al trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.

2. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedimenti di individuazione di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa propongono all'amministrazione comunale,

ferme restando le superfici esistenti, le nuove categorie di destinazione urbanistica e le relative modalità di trasformazione dei predetti immobili, ovvero pubblicano un avviso di ricerca di mercato per sollecitare la presentazione di progetti di trasformazione dei beni sulla base delle quali poter avanzare le anzidette proposte alle medesime condizioni.

3. L'amministrazione comunale sulla base della proposta di cui al comma 2, d'intesa con l'Agenzia del demanio ovvero con il Ministero della difesa, predispone gli atti della variante urbanistica nell'ambito di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e, da concludere entro 90 giorni dal ricevimento della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua conclusione l'accordo è ratificato con deliberazione del Consiglio comunale.

4. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le misure necessarie a garantire, in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della Pubblica amministrazione, nonché per l'applicazione omogenea sul territorio nazionale della presente legge, le occorrenti semplificazioni documentali e procedurali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati, discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 3.

5. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, ovvero il Ministero della difesa procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili.

6. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui al comma 3, nel termine di 90 giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario ad acta che provvede alle procedure necessarie per la variante urbanistica. Nel caso di nomina del commissario ad acta non si applicano le disposizioni di cui al comma 7.

7. A seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione d'uso sia stata modificata anche ai sensi del presente articolo, è attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo le seguenti modalità e misure in relazione alla data di perfezionamento del provvedimento di valorizzazione o dismissione:

a) per gli immobili oggetto di valorizzazione e dismissione al momento dell'entrata in vigore della presente legge:

1) fino al 30 giugno 2015, nella misura massima del 35 per cento;

2) dal 1° luglio al 31 dicembre 2015, nella misura massima del 30 per cento;

3) dal 1° gennaio al 30 giugno 2016, nella misura massima del 25 per cento;

4) a decorrere dal 1° luglio 2016, viene riconosciuta la quota di proventi premialità di cui all'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351.

b) per gli ulteriori immobili individuati dal Ministero della difesa (e dall’Agenzia del demanio) per la valorizzazione e la dismissione, con successivi decreti dirigenziali:

1) fino a 12 mesi dalla data di individuazione dell’immobile, nella misura massima del 35 per cento;

2) dal 13° e fino al 18° mese dalla data di individuazione dell’immobile, nella misura massima del 25 per cento;

3) a decorrere dal 19° e fino al 24° mese successivo alla data di individuazione dell’immobile, nella misura massima del 20 per cento;

4) oltre il 24° mese, viene la quota di proventi di cui all’articolo 3, comma 15 del D.L. 25 settembre 2001, n.351.

c) nel caso di concessione, anche ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 307 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di locazione o di diritto di superficie, un importo calcolato sulla base del contributo di costruzione, da determinare secondo criteri inversamente proporzionali al tempo decisionale per la conclusione della valorizzazione:

1) fino al 31 dicembre 2015, nella misura massima del 200 per cento;

2) dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nella misura massima del 150 per cento;

3) dal 1° gennaio 2017, viene riconosciuta la quota di proventi premialità di cui all’articolo 3 bis, comma 3 del D.L. 25 settembre 2001, n.351.

8. Il ricavato della vendita degli immobili alienati, al netto della quota di cui al comma 7, nonché delle spese sostenute dall’Agenzia del demanio, è destinato alla riduzione del debito pubblico, fatto salvo, nel caso di immobili dismessi dal Ministero della difesa, di una quota percentuale del 30 per cento, che è riassegnata al citato Ministero, in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con destinazione prioritaria alle spese di ristrutturazione del settore infrastrutturale e ad esclusione dell’utilizzo per spese correnti.

9. Le quote dei proventi riconosciuti agli enti territoriali, ai sensi del comma 7, possono essere iscritte nel bilancio delle amministrazioni comunali solo dopo l’alienazione degli immobili. Nel saldo finanziario del medesimo anno di alienazione, espresso in termini di competenza mista, incrementato dell’attribuzione degli importi attribuiti alle amministrazioni comunali a seguito dell’applicazione del presente articolo e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia pubblica, di recupero e ristrutturazione di immobili da adibire a servizi pubblici locali e per interventi di riqualificazione di immobili, infrastrutture e servizi pubblici ricompresi o pertinenti alle operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di cui al presente articolo. L’esclusione opera, per ciascun anno predetto, fino alla concorrenza del 50 per cento degli importi attribuiti, ai sensi del comma 7.

10. Le modalità e le misure di ripartizione dei proventi di cui al comma 7 si applicano, altresì, alle procedure di cui all’articolo 307, comma 10, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66. Conseguentemente, alla lettera d) del medesimo articolo 307, comma 10, sono abrogati i primi due periodi.

11. All'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del programma di valorizzazione e dismissione degli immobili non più utili per le finalità istituzionali e garantire la realizzazione del programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché rendere disponibili ulteriori immobili per finalità di valorizzazione e dismissione e agevolare la riallocazione delle funzioni nell'ambito della riorganizzazione dello strumento militare, la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato Generale della Difesa e la Società Difesa Servizi S.p.A., in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e fino alla data del 31 dicembre del 2017, possono concludere accordi quadro per la progettazione e la valorizzazione delle infrastrutture della Difesa.>>.

Art. 47.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, in materia di alloggi di servizio)

1. All'articolo 282, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015, le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Capo di stato maggiore della difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata, incluso il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Segretario generale della difesa.»;

b) le lettere b) e c) sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) agli articoli 314, comma 3, 315, comma 3, 317, comma 1, lettera a), 332, comma 2, lettere a) e c), e 343, rubrica, sono soppresse le seguenti parole: <<, ASIR>>;

b) all'articolo 332:

1) al comma 1, lettera b), le parole «con o senza annessi locali di rappresentanza (ASIR-ASI)» sono sostituite dalle seguenti: <<(ASI) >>;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'organo competente per la concessione delle proroghe è il medesimo che ha disposto la revoca della concessione.>>;

c) all'articolo 343, comma 2, la lettera b) è soppressa.».

Art. 48

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, in materia di semplificazione delle procedure di vendita e alimentazione del fondo casa.)

1. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 3-bis, gli alloggi di cui all'articolo 405, comma 1, del regolamento, esclusi quelli per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di prelazione di cui all'articolo 404, comma 1, del medesimo regolamento, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 25 per cento, esclusivamente a favore del personale militare e civile del Ministero della difesa e limitatamente alle procedure di alienazione con il sistema d'asta avviate entro il 31 dicembre 2015.»;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Una quota parte delle somme realizzate dalla vendita degli alloggi della Difesa, pari al tre per cento, è destinata ad alimentare il fondo casa di cui all'articolo 1836 del Codice.».

2. All'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«<2-bis. Per il supporto strategico ed organizzativo al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze nell'attuazione del programma di valorizzazione e dismissione degli immobili militari non più utili per le finalità istituzionali da realizzarsi in aderenza al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso alle Forze armate, è costituito, a decorrere dal 30 giugno 2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato interministeriale per la valorizzazione e la dismissione degli immobili militari. Il comitato è composto dal Ministro della difesa o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal Direttore dell'Agenzia del demanio del Ministero dell'economia e delle finanze, dal Direttore della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, e da sei esperti, che intervengono a titolo gratuito, di riconosciuta e comprovata esperienza nel settore immobiliare e infrastrutturale della difesa, di cui tre designati dal Ministro della difesa e tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il Comitato è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'incarico di esperto ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.»;

b) al comma 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo, le parole << a chiunque presenti formale domanda al Ministero della difesa nella quale dimostri di essere in possesso di idonei requisiti economici e imprenditoriali per la loro valorizzazione, nonché di un piano di utilizzo>> sono sostituite dalle seguenti: << Sulla accettazione della domanda, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa, si esprime entro 180 giorni.>>;

2) al sesto periodo, le parole: << Le procedure e i tempi per la concessione sono i medesimi di cui al citato articolo 56-bis, nei limiti in cui essi sono compatibili.>> sono soppresse;

3) il nono periodo è sostituito dal seguente: << Entro sei mesi dalla scadenza, l'Agenzia del demanio avvia le procedure di alienazione del bene, riconoscendo al concessionario il diritto di prelazione opzione, al netto dell'importo delle opere realizzate e/o degli interventi operati sull'immobile avuto in concessione; l'opzione potrà essere esercitata entro il termine di tre mesi dalla scadenza della concessione d'uso.>>;

4) al decimo periodo, le parole: <<mancata aggiudicazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<mancato acquisto>>;

5) il dodicesimo periodo è sostituito dai seguenti: << L'Agenzia del demanio può avvalersi, a titolo gratuito, d'intesa con il Ministero della Difesa, ai fini del compimento delle attività indicate nel presente comma, della società Difesa Servizi S.p.A.. Nelle procedure di alienazione relative ai beni immobili di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. Ai relativi atti di alienazione si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.>>;

c) dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:

«11-ter. Nel fondo di cui al comma 11 del presente articolo viene individuata una specifica quota-parte da destinare al finanziamento delle attività di razionalizzazione, accorpamento e riduzione del patrimonio infrastrutturale in uso all'Amministrazione della difesa, ivi compresi gli oneri derivanti dal relativo reimpiego del personale, alimentata:

a) per una quota pari al cinque per cento dei proventi monetari derivanti dalla vendita con sistema d'asta degli alloggi di servizio di cui all'articolo 306;

b) per una quota pari all'uno per cento dei proventi derivanti dalle vendite ordinarie effettuate dall'Agenzia del demanio. Le risorse affluiranno al fondo mediante specifiche assegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) per una quota pari al cinquanta per cento a valere sui risparmi nei primi tre anni sulle locazioni passive da parte di qualsiasi Amministrazione pubblica, ottenuti per effetto di operazioni di razionalizzazione e ottimizzazione, realizzate mediante l'utilizzo di infrastrutture rese disponibili a vario titolo dal Ministero della difesa. Entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento che determina la riduzione delle locazioni passive, le amministrazioni

beneficiarie ne danno comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede, con propri decreti da adottarsi entro i successivi 60 giorni, a disporre:

1) le conseguenti variazioni di bilancio a favore del Ministero della difesa, nei casi di amministrazioni statali;

2) l'integrale riassegnazione delle risorse spettanti mediante specifici versamenti all'entrata, per tutte le altre amministrazioni pubbliche;

d) per un quota pari all'uno per cento delle somme derivanti dalle alienazioni degli immobili della Difesa, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione delle norme di cui al comma 11-bis.

11-quater. Terminate le attività di razionalizzazione, accorpamento e riduzione del patrimonio infrastrutturale in uso all'Amministrazione della difesa programmate dal Comitato, le risorse presenti nella quota parte individuata ai sensi del comma 11-ter sono destinate alla riduzione del debito pubblico.

11-quinquies. Le risorse allocate sul fondo di cui al comma 11-ter sono impiegate secondo le disposizioni impartite dal Comitato di cui al comma 2-bis.

11-sexies. Al fine di realizzare gli obiettivi del programma di cui al comma 2 e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e quelle di cui al presente articolo, il Ministero della difesa e l'Agenzia del demanio, d'intesa con le amministrazioni dello Stato interessate, di cui al comma 222 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono piani di razionalizzazione integrati volti alla realizzazione di "poli funzionali", strutturati anche su base interregionale che, attraverso la gestione accentrata di servizi comuni ed una condivisione degli spazi destinati ad uso comune, garantiscano un risparmio complessivo dei costi di gestione e/o di locazione degli immobili. Per le attività progettuali, di studio, ricerca, realizzazione e gestione di cui al presente articolo, il Ministero della Difesa si avvale della società "Difesa Servizi s.p.a.". L'Agenzia del demanio comunica alle amministrazioni interessate i piani di cui al presente comma con l'esatta indicazione degli spazi a disposizione. Qualora le predette amministrazioni, per motivi ad esse imputabili, non provvedano al rilascio degli immobili utilizzati entro il termine assegnato, si applica la misura prevista dall'articolo, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. ».

3. All'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, primo periodo, dopo le parole <<comma 2>>, sono inserite le seguenti: <<nonché la quota parte delle somme derivanti dalle vendite degli alloggi della Difesa, di cui all'articolo 306, comma 5-bis del Codice.>>.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'Ordinamento Militare, in materia di semplificazione procedurale per le valorizzazioni e dismissioni dei beni della Difesa di possibile interesse storico-culturale)

1. Dopo l'articolo 307 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

<<Art. 307-bis. Misure urgenti per la semplificazione procedurale per le valorizzazioni e dismissioni dei beni della Difesa di possibile interesse storico-culturale. 1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per la valorizzazione e la dismissione degli immobili del Ministero della difesa dichiarati non più utili per le finalità istituzionali, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 307, commi 2 e 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, da pubblicarsi fino al 31 dicembre 2016, in deroga al comma 6 dell'articolo 307 del medesimo codice, la procedura di verifica dell'interesse culturale, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ove non già effettuata, si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del decreto di individuazione di cui all'articolo 307, commi 2 e 10, del predetto codice dell'ordinamento militare. L'iter di verifica dell'interesse culturale degli immobili ai sensi dell'articolo 307, comma 6, del codice dell'ordinamento militare, eventualmente già avviato ma non ancora definito, è concluso, a seguito di una nuova trasmissione dell'elenco o di un'apposita richiesta puntuale, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, decorso inutilmente il quale, l'immobile si intende privo dell'interesse culturale. Nell'elenco o nella richiesta puntuale, il Ministero della difesa riporta, per ciascuno degli immobili, i relativi dati conoscitivi.

2. Qualora negli immobili sottoposti a verifica non sia stato riscontrato l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico di cui all'articolo 12, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli immobili medesimi sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del predetto Codice e, previa sdemanializzazione, ove non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse, sono liberamente alienabili. In caso di accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, gli immobili restano sottoposti alle disposizioni di tutela.

3. Le procedure di autorizzazione all'alienazione e alle altre forme di trasferimento di cui agli articoli 55 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono concluse entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione del Ministero della difesa. La richiesta del Ministero della difesa riporta, per ciascuno degli immobili, i dati informativi previsti dall'articolo 55, comma 2, lettere a), c) e d), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. E' esclusa la comunicazione agli Enti territoriali prevista dal comma 3 dell'articolo 55 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ove la destinazione d'uso proposta nella richiesta sia ritenuta assolutamente incompatibile con le esigenze di tutela del bene, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo indica in ogni caso destinazioni d'uso alternative ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione.

4. Al fine di accelerare e rendere più efficace il processo di ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e il processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea, di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, fra gli immobili per i quali siano concluse le procedure di cui al presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con quello della difesa e con quello dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio, può indicare gli spazi, in immobili pubblici della Difesa disponibili o parte di essi, da destinare ai fini della più efficace collocazione di istituti e luoghi della cultura quali, in particolare, archivi, biblioteche, sedi museali. Siffatta indicazione determina la priorità nell'effettiva utilizzazione di tali spazi. Per le attività di gestione di cui al presente comma, il Ministero della Difesa si avvale della società "Difesa Servizi s.p.a., secondo le modalità definite nell'intesa di cui al primo periodo del presente comma."

2. E' abrogato il comma 2-quater dell'articolo 3 del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5. Conseguentemente, nel comma 2-sexies del medesimo articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui al comma 2-quinquies. >>.

Art. 50

(Disposizioni per agevolare la dismissione di beni pubblici)

All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»".

b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»".

2. Nei casi delle operazioni immobiliari di cui al predetto articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.

PACCHETTO 10

PORTI E NAUTICA

Art. 51

(Pianificazione strategica della portualità e della logistica)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico e di favorire la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, nel programma delle infrastrutture strategiche di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserita, ed aggiornata ogni dieci anni con possibili revisioni quinquennali e in coerenza con la pianificazione comunitaria in materia di trasporti e di logistica, una sezione speciale denominata piano strategico nazionale della portualità e della logistica, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il piano definisce i distretti logistici delle Autorità di cui al comma 1-bis costituiti dal complesso delle infrastrutture e dei servizi destinati a svolgere funzioni connettive di valore strategico, in particolare nei rapporti fra scali portuali e rete transnazionale dei trasporti, individua gli scenari e gli obiettivi di traffico per tipologia di merce, quantifica i flussi e la redditività delle attività svolte dagli operatori economici nei porti di II categoria, individua le aree portuali e logistiche più adatte allo sviluppo dei traffici di corridoio e indica gli interventi infrastrutturali prioritari sulle reti ferroviaria, stradale, autostradale, portuale e logistica, specificando quelli idonei ad essere realizzati con il concorso di capitali privati, nonché le risorse finanziarie assegnate. Ogni atto che assegna finanziamenti pubblici alla realizzazione o all'ampliamento di infrastrutture esistenti nei porti di cui al comma 1-bis, nonché alle infrastrutture interportuali e intermodali afferenti ai suddetti porti, deve essere congruamente motivato in coerenza con il piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Sono costituite le seguenti autorità portuali e logistiche di rilevanza europea, di seguito “autorità”: Genova-Savona, La Spezia-Marina di Carrara, Livorno-Piombino, Napoli-Salerno, Gioia Tauro-Messina, Cagliari-Olbia-Porto Torres, Palermo-Trapani, Augusta-Catania, Taranto, Bari-Brindisi, Ancona, Ravenna, Trieste-Monfalcone e Venezia-Chioggia. L'autorità portuale e logistica di Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta è istituita quale porto afferente all'area metropolitana di Roma Capitale. Le autorità che includono due o più scali portuali istituiscono la propria sede nello scalo principale; negli altri scali la gestione è assicurata da un direttore generale che gestisce le risorse finanziarie, coordina le risorse umane, cura l'attuazione delle direttive del presidente e riferisce in merito al loro stato di attuazione. Al fine di rendere più competitivi i servizi portuali e logistici, le autorità possono fondersi con altre autorità o aggregarsi con porti appartenenti alla categoria III, nonché promuovere sinergie e forme di coordinamento anche con porti stranieri per attrarre nuovi traffici destinati ai corridoi europei. La proposta di fusione o di aggregazione è presentata dal presidente dell'autorità al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che, d'intesa con i presidenti delle Regioni territorialmente competenti, provvede con proprio decreto”.

“1-ter. L'autorità svolge le funzioni di:

a) predisposizione un piano integrato di distretto che indica: gli obiettivi di traffico; la definizione del livello dei servizi da erogare; gli interventi infrastrutturali, anche con forme di partenariato pubblico-privato, di finanza di progetto, nonché in attuazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183; le infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retroportuali nell'ambito dei sistemi logistici doganali integrati, da costituire anche ai sensi dell'articolo 46 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, attraverso atti d'intesa e di coordinamento con gli enti territoriali, con l'Amministrazione delle Dogane e con le altre amministrazioni interessate, nonché con i gestori degli interporti, delle infrastrutture intermodali, delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali. Il piano è trasmesso, entro centottanta giorni dall'insediamento degli organi dell'autorità di cui al comma 1-bis, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne verifica la coerenza con il piano strategico nazionale di cui al comma 1, e lo sottopone per l'approvazione definitiva al CIPE, cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. Ogni tre anni il piano è sottoposto ad aggiornamento secondo le medesime procedure. Una speciale sezione del piano, denominata "opere di grande infrastrutturazione", individua gli interventi infrastrutturali necessari al raggiungimento degli obiettivi del piano; le opere incluse in tale sezione sono infrastrutture strategiche ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e sono sottoposte alle procedure di cui al Capo IV del Titolo III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I progetti delle opere indicate nel piano integrato di distretto costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto al piano regolatore portuale ed agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti

b) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;

d) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

c) al comma 2 dopo le parole "comma 2 dell'articolo 23 della presente legge", sono aggiunte, di seguito, le seguenti: "le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto"

d) al comma 5, le parole "comma 1, lettere b) e c)", sono sostituite dalle seguenti: "comma 1-ter, lettere c) e d)".

e) i commi da 7 a 11 sono soppressi.

2. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1, è sostituito dal seguente:

1. “Il presidente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fra soggetti aventi alta esperienza istituzionale o amministrativa o professionale nelle materie affidate alle competenze dell’ autorità portuale e logistica, sentito il presidente o i presidenti delle Regioni interessate”.

b) Il comma 1-bis è soppresso.

Art. 52

(Autonomia finanziaria e gestionale, finanziamento delle infrastrutture portuali)

1. L’ articolo 18 bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

Art. 18 bis

(Autonomia finanziaria e gestionale, finanziamento delle infrastrutture portuali)

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nel piano integrato di distretto e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, a partire dall’anno 2015, a ciascuna autorità è attribuita la percentuale dell’1 per cento di IVA dovuta sulle ~~importazioni~~ delle merci movimentate nel territorio nazionale attraverso i porti amministrati, la quota del 20% può essere ripartita con finalità perequative tenendo conto oltre dei criteri ivi previsti anche della strategicità delle opere a livello nazionale e della efficacia delle stesse ai fini dell’operatività del porto. Per le autorità portuali e logistiche che abbiano proceduto alla fusione, ai sensi dell’art. 6, comma 1-ter, tale percentuale è elevata al 2 per cento.
2. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A. Alle autorità è consentito il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, anche ai sensi dell’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Le autorità possono costituire ovvero partecipare a società, operanti anche all’estero, che esercitano attività accessorie, strumentali o comunque connesse ai compiti istituzionali affidati alle autorità stesse.
4. Alla data di insediamento degli organi delle autorità di cui all’articolo 6, le autorità portuali sono soppresse e le risorse strumentali, umane e finanziarie risultanti dai bilanci di chiusura delle relative gestioni sono trasferite alle autorità di cui alla presente legge.

Art. 53

(Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto)

1. Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 3 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 217, dopo le parole: "Il sistema include" sono inserite le seguenti: "l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto".

b) al comma 219, dopo le parole: "lettere b) e c)" sono inserite le seguenti: "e agli articoli 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 62, 63 e 65", dopo le parole: "registri", le seguenti: ", uffici", e alla fine del periodo dopo la parola: "amministrative", le seguenti: ", anche nell'intento di adeguare dette disposizioni al nuovo Sistema."

PACCHETTO 11 – VEICOLI E AUTOTRASPORTO

Art. 54

(Modifiche all'art.31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27)

1. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, è abrogato.

Art. 55

(Modifiche all'articolo 201 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di notificazione delle violazioni)

1. All'art. 201, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1-bis, lettera g-bis), le parole: “di rilevamento.” Sono sostituite dalle seguenti: “di rilevamento;” e dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente : “g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile, effettuato mediante il raffronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli, con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.”;
 - b) dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente: “1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.”.

Art. 55-bis

(Revisione degli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive)

1. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17-bis, il comma 2, lettera c) è sostituito dal seguente:

"Per veicoli, i veicoli di cui all'art. 47, comma 1) lettere e), f), g) e n) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie M1, N1, L comprensivo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e di cui al comma 2 del medesimo articolo 47, nonché quelli di cui all'articolo 54, comma 1 lettere a), c), d), f) e g) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;"

b) all'articolo 17-decies, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole "anche in locazione finanziaria" e prima delle parole "in Italia" sono aggiunte le parole "e immatricolano";

2) al comma 1, lettera a), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

3) al comma 1, lettera b) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

4) al comma 1, lettera c) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

5) al comma 1, lettera d) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

6) al comma 1, lettera e) le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 20 per cento";

7) al comma 1, lettera f) le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "fino al 15 per cento";

8) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dalla data di operatività della piattaforma di prenotazione dei contributi, resa nota per gli anni 2014 e 2015 sul sito web www.bec.mise.gov.it, e fino al 31 dicembre 2015 a condizione che:";

9) al comma 2, lettera c), le parole "e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);" sono soppresse;

10) al comma 2, lettera d) le parole "da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b)," sono eliminate;

c) All'articolo 17-unicus, comma 2, lettere a) e b) le parole "esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" sono sostituite dalle seguenti parole "come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o dati in uso promiscuo ai dipendenti".

Art. 56

(Interventi per l'autotrasporto)

1. All'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole: " regolamento (CEE) 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,";
 - b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le medesime sanzioni si applicano nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora non vengano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo le prove documentali di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1072/2009.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, costituiscono fonte di prova la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1072/2009."

2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 per l'esercizio finanziario 2013, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013 per l'esercizio finanziario 2014, per complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento sulla contabilità speciale n. 1778, aperta presso la Banca d'Italia e intestata all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti per la regolazione contabile dei crediti da utilizzare in compensazione, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari spettanti alle imprese. Il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione solo successivamente alla comunicazione dei dati di cui al periodo precedente, che avverrà secondo modalità telematiche definite d'intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dalle imprese, l'Agenzia delle entrate verifica che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo del contributo concesso, scartando le operazioni di versamento che non rispettano

tale requisito. (proposta riformulativa MEF) Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

PACCHETTO 12

SERVIZI PUBBLICI LOCALI. QUOTAZIONE E ACCORPAMENTO SOCIETA' (IN ATTESA DEFINITIVO MEF)

Art. 57

(Oggetto)

1. In coerenza con la disciplina comunitaria e con i principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi, la presente legge disciplina l'affidamento mediante quotazione sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, delle società che gestiscono in house gli affidamenti del servizio di trasporto pubblico locale e del servizio di gestione di rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, così come individuati dalle rispettive normative di settore.
2. Le disposizioni contenute nella presente legge integrano la disciplina in materia dei servizi pubblici locali di trasporto pubblico locale e di gestione di rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati igiene ambientale e prevalgono sulle disposizioni con esse incompatibili.

Art. 58

(Affidamento del servizio)

1. Anche al fine di ridurre il livello di indebitamento degli enti locali, fino al 31 [agosto] 2016 le società dei comuni e/o province, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da società a partecipazione pubblica già quotate, che sono affidatarie in house del servizio di trasporto pubblico locale e/o di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, previa relativa delibera dell'Ente affidante, così come definito e disciplinato dalle rispettive normative di settore, possono quotarsi ai sensi dell'articolo 1.
2. Subordinatamente all'avvenuta quotazione, e a far data da tale momento, la durata dell'affidamento del servizio è di ventidue anni e sei mesi.
3. Al fine di tutelare il pubblico risparmio, qualsiasi provvedimento da parte dell'Ente affidante di revoca in via di autotutela dell'affidamento disciplinato della presente legge è nullo.
4. Ai fini del comma 1, gli Enti affidanti, entro 12 mesi, non prorogabili, dall'entrata in vigore della presente legge, approvano una deliberazione e un'adeguata relazione, che dovranno essere pubblicizzate sui quotidiani nazionali oltre che sul proprio sito internet, con le quali si motivano le ragioni industriali ed economico-finanziarie dell'adesione o mancata adesione alla modalità di affidamento tramite la quotazione in Borsa.
5. Qualora gli Enti affidanti non abbiano optato per la modalità di affidamento per il tramite della quotazione in Borsa, contestualmente alla deliberazione di cui al comma 4, pubblicano un avviso di

preinformazione relativo all'indizione della procedura concorsuale per l'affidamento in regime di concessione del servizio.

6. La procedura concorsuale di cui al comma 5 è indetta e si conclude entro e non oltre i successivi 12 mesi. In difetto, l'affidamento in house cessa automaticamente e il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della presente legge.

7. Qualora per le società a partecipazione pubblica già quotate in Borsa gli Enti affidanti non scelgano la quotazione in Borsa, gli affidamenti diretti in favore delle stesse alla data del 1° ottobre 2003 ovvero a quelle da esse controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano, ai fini della tutela del pubblico risparmio e dell'esigenza di dare continuità normativa agli operatori, alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti equipollenti; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'Ente affidante, il 31 dicembre 2020.

Art. 59

(Modalità di quotazione)

1. Al fine di garantire la tutela dei principi di concorrenza, la quotazione dovrà avvenire entro il 31 [agosto] 2016 con le seguenti modalità:

- a) qualora gli Enti azionisti intendano mantenere il controllo del 50,01% delle azioni, dopo l'avvenuta quotazione, dovranno cedere con procedura concorsuale, secondo i principi comunitari in ordine alle forme di partenariato pubblico-privato e in conformità alle disposizioni vigenti per le società quotate, la differenza delle azioni fra il collocato e il 50,01% delle azioni possedute. Nel caso in cui per qualsiasi ragione non si riesca a trasferire la percentuale delle azioni attraverso procedura concorsuale si applicherà l'ipotesi sub. b);
- b) qualora gli Enti azionisti non intendano optare per la modalità sub a), o nel caso in cui la procedura concorsuale di cui alla lettera a) che precede vada deserta, dovranno collocare sul mercato, anche in tempi differenti, almeno il 60% delle azioni possedute.

2. Le società a partecipazione pubblica già quotate che hanno il controllo o la partecipazione in società affidatarie in via diretta del servizio di trasporto pubblico locale e/o di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati utilizzano unicamente la modalità sub. b).

Art. 60

(Ulteriori disposizioni)

1. La presente legge si applica anche qualora l'affidamento in house attenga a servizi misti, purché il servizio di trasporto pubblico locale e/o di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, così come definiti dalla rispettive discipline di settore, sia economicamente prevalente.

2. Ai fini della maggiore apertura del mercato e del raggiungimento di maggiori economie di scala, è ammissibile che l'affidamento dei servizi per il tramite della quotazione in Borsa possa essere deliberato congiuntamente in favore di una sola società anche da Enti affidanti non territorialmente contigui e anche appartenenti a regioni differenti, e per tale effetto possa riguardare anche veicoli societari nascenti da processi aggregativi di una pluralità di società anche partecipate o controllate, ai sensi del codice civile, da società pubbliche quotate in borsa.
3. I servizi di cui all'articolo 1 affidati con modalità in house, al fine di consentire l'applicazione della presente legge, sono prorogati di 24 mesi.
4. Qualora all'interno del bacino territoriale di riferimento dell'Ente affidante vi siano gestioni in concessione di dimensioni, numero e rilevanza economica minori rispetto a quella per la quale è stata scelta la modalità di affidamento della quotazione in Borsa, al fine di garantire l'unitarietà gestionale e la tutela del pubblico risparmio, le stesse, alla scadenza dell'affidamento, sono trasferite dall'Ente affidante al gestore quotato in Borsa.
5. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'affidamento del servizio sono conferiti in comodato alla società quotata in borsa.
6. Compatibilmente con le esigenze di natura industriale, nell'ambito degli affidamenti regolati dalla presente legge dovrà essere ricercata la salvaguardia del livello occupazionale.
7. Alla società quotata in Borsa non si applicano le norme relative alle società affidatarie in house e alle società pubbliche strumentali in materia di contenimento della spesa, di gestione di servizi, di responsabilità erariale e incompatibilità degli amministratori.
8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni singoli e associati, favoriscono, attraverso specifici interventi legislativi e provvedimenti amministrativi, la creazione delle condizioni industriali per rendere possibile la quotazione in Borsa e in subordine l'affidamento del servizio per il tramite di procedura concorsuale.
9. Qualora l'Ente affidante non assuma la delibera di cui all'articolo 2, comma 4, o non indichi la procedura concorsuale per l'affidamento in concessione dei servizi, ovvero qualora i comuni non si adeguino alle deliberazioni dell'Ente affidante di procedere all'affidamento del servizio per il tramite della quotazione, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i poteri sostitutivi, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali ed avviando entro trenta giorni le relative procedure di adozione degli atti. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i successivi trenta giorni, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. L'attivazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

Art. 60-bis

(Regolazione e controllo in materia di gestione di rifiuti)

1. Al fine di migliorare la gestione del sistema regolatorio, anche per garantire un'adeguata condizione di accessibilità al mercato regolamentato, nonché per la promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con i medesimi poteri di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, le funzioni di regolazione e controllo individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, che dovrà in particolare, riguardare le seguenti attività:

- a) verifica dei costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed analisi comparativa tra i diversi ambiti gestionali;
- b) verifica dei livelli di qualità dei servizi erogati;
- c) predisposizione di un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- d) elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- e) adozione di linee guida per la separazione contabile e amministrativa dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per aree geografiche e per categorie di utenze;
- f) adozione di linee guida per la perimetrazione degli Ambiti Territoriali Ottimali ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 " Norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- g) elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all'articolo 203 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.;
- h) verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 204 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm., segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- i) verifica del raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di rifiuti ed accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni

Art. 60-ter

(Misure per favorire la gestione industriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Al Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis:

1) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2, articolo 13, Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, con Legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'operatore economico che succede al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese fusioni o acquisizioni, soddisfacendo i criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., effettuata dall'Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuarsi anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.”;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti già assegnati cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità

stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.”;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. I progetti di investimento per il finanziamento di infrastrutture dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, possono beneficiare del fondo nazionale di sviluppo e coesione o di altre risorse nazionali a condizione che siano presentati dagli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero dai relativi gestori del servizio e che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo.”;

b) all'articolo 5 il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Una quota del Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle disponibilità in base alla legislazione vigente e comunque fino a 250 milioni di euro per l'anno 2015 e 250 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad investimenti infrastrutturali effettuati dagli enti territoriali che procedano, rispettivamente entro il 31 dicembre 2014 ed entro il 31 dicembre 2015, tramite dismissione totale o parziale di partecipazioni, ad aggregazioni tra società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, qualora la società risultante dall'aggregazione fornisca il servizio all'intero Ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, o ad almeno 150.000 abitanti nel medesimo Ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo o in Ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei limitrofi oppure nella medesima Regione. La quota assegnata a ciascun ente territoriale non può essere superiore ai proventi della dismissione, come risultanti dalla comunicazione da effettuarsi ai predetti Dicasteri. Possono altresì accedere al Fondo infrastrutture di cui al primo periodo gli enti territoriali che, entro il 31 dicembre 2014 o entro il 31 dicembre 2015, conferiscano mandato irrevocabile alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A o ad altro advisor finanziario scelto da una lista definita da Cassa Depositi e Prestiti entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge. Tale mandato, irrevocabile, conferito senza rappresentanza e accettato da Cassa Depositi e Prestiti o dall'advisor scelto e comunicato ai predetti Dicasteri, sarà ad effettuare le aggregazioni di cui al primo periodo alle medesime condizioni, tramite dismissione totale o parziale delle partecipazioni. La quota così assegnata non può essere in ogni caso superiore al valore della partecipazione oggetto del mandato conferito come risultante dallo stesso. L'eventuale quota del Fondo di cui al primo periodo non assegnata agli enti territoriali nell'anno 2015 si aggiunge a quella prevista per l'annualità 2016. La quota non assegnata agli enti territoriali nell'anno 2016 è destinata alle finalità previste dal citato articolo 6-quinquies. Le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dagli enti territoriali a valere sulle quote del Fondo assegnate ai sensi del presente comma oppure con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale di partecipazioni in società di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.”.

2. All'articolo 1, comma 1, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

“Sono altresì soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo le società a capitale interamente pubblico, anche affidatarie in house.”.

3. Nei tre anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a capitale interamente pubblico, anche affidataria in house, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire ulteriori società a capitale interamente pubblico, né aziende speciali, né assumere o mantenere partecipazioni di controllo in società, qualora le suddette società e aziende gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

Art. 60-quater

(Misure in materia di gestione delle risorse idriche)

1. Nella Parte III, ovunque ricorrono, le parole “l’Autorità d’ambito” sono sostituite dalle seguenti: “l’ente di governo dell’ambito” e le parole “le Autorità d’ambito” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti di governo dell’ambito”.

2. All'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all’ente di governo individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1.”;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4.”;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) unicità della gestione»;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori alle provincie o alle città metropolitane”.

3. L’articolo 150 è abrogato.

4. Dopo l’articolo 150 è inserito il seguente:

“ART. 150-bis (Affidamento del servizio). 1. L’ente competente, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l’efficienza, l’efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l’ente competente dispone l’affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell’affidamento previgente. Il soggetto

affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.”.

5. All'articolo 151 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il rapporto tra l'ente competente ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente competente sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 14, lettera b), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

b) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: “A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:”;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la durata dell'affidamento, non superiore di norma a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente affidante”;

d) al comma 2, lettera c), dopo le parole “l'obbligo del raggiungimento”, sono aggiunte le seguenti: “e gli strumenti per assicurare il mantenimento”;

e) al comma 2, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente”;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente competente predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;

g) il comma 7 è soppresso.

6. All'articolo 153 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.”;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”

7. All'articolo 156 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.”;

b) al comma 2 le parole “della regione” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”.

8. Dopo l'articolo 157 è inserito il seguente:

“Art. 157-bis. (Fondo di garanzia per le opere idriche) 1. Al fine di rilanciare i necessari programmi di investimento per l’efficientamento, per l’adeguamento agli standard europei e per lo sviluppo delle infrastrutture del servizio idrico integrato con particolare riguardo agli impianti di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, e garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente, contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito, presso la cassa conguaglio per il settore elettrico, un fondo di garanzia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione al fondo è obbligatoria per tutti i gestori del servizio idrico integrato.

2. Nel caso in cui vi siano finanziamenti nazionali in materia, destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali del settore, non utilizzati, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, ne può stabilire la quota da destinare all’integrazione del fondo di garanzia di cui al comma 1 previa segnalazione all’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

3. Le modalità di partecipazione, di costituzione e di gestione del fondo di garanzia di cui al comma 1, oltre che le modalità di accesso al fondo medesimo, sono disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sentiti gli enti di governo dell’ambito, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al comma 4, nonché garantendo la parità di trattamento tra tutti i gestori.

4. I criteri e le modalità relativi alle misure di garanzia prestate dal fondo, oltre che la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e verifica degli interventi posti in essere, sono inseriti nel regolamento del fondo di garanzia che è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l’Autorità per l’energia, il gas ed il sistema idrico. Tale decreto è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I criteri di cui al comma 4 sono definiti prevedendo l’uso del Fondo a garanzia dei piani di investimento dei soggetti affidatari ai sensi dell’articolo 150 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e privilegiando gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili nonché tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d’ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e della necessità di tutela dell’ambiente e dei corpi idrici con l’obiettivo di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti di governo dell’ambito a una programmazione efficiente e razionale delle infrastrutture necessarie.”

9. Dopo l’articolo 158 è inserito il seguente:

“Articolo 158 bis (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’autorità espropriante) 1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi dei piani d’ambito di cui all’art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell’articolo 3bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”

10. All'articolo 172, i commi da 1 a 5 sono sostituiti con i seguenti:

“1. Gli enti competenti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.

3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25% della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25% della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.

4. Qualora l'ente di governo competente non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi precedenti o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le

relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relative al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.”.

PACCHETTO 13

MADE IN ITALY E INCENTIVI ALLE IMPRESE

Art. 61

(Promozione straordinaria Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti)

1. Al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotta con proprio decreto entro 60 giorni dalla data del presente decreto, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano di cui al presente comma è adottato d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede in particolare le seguenti azioni con le relative dotazioni finanziarie:

- a) Iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
- b) Supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
- c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza in particolare agricole e agroalimentari e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
- d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- e) realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;

- f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding;
- g) sostegno all’utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
- h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l’acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
- i) rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
- j) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.

3. L’ICE-Agenzia provvede all’attuazione del piano di cui al comma 1 nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali e tenuto conto delle intese raggiunte sulle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), f).

4. I contributi di cui alla lettera h) del comma 2, sono destinati, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, per l’acquisizione, tra l’altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi su mercati esteri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei voucher.

5. Presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato con il compito di formulare proposte di semplificazione normativa e amministrativa, in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d’investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

6. Il Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sui risultati raggiunti.

7. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 2 il capitolo 2535 “Fondo da assegnare all’Agenzia ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane” dello Stato di Previsione del Ministero dello sviluppo economico è incrementato per il triennio 2015-2017 di ulteriori 130 milioni di euro per l’anno 2015, di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 40 milioni di euro per l’anno 2017. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane

di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale, per il biennio 2015-2016, pari a 22 milioni di euro annuali per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 152 milioni di euro per l'anno 2015, a 72 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

- a) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni di euro per l'anno 2017 con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione con riferimento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- b) quanto a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione con riferimento allo stato di previsione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 62

(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

«1. Il Governo promuove l'istituzione di un Fondo privato di servizio, di seguito Fondo, per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo (redditività operativa positiva) ma con necessità di adeguata patrimonializzazione, che potrà essere partecipato da Cassa Depositi e Prestiti secondo le modalità previste al comma 5

2. La finalità del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a [50] con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

3. Il Fondo sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. e la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di [1] miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 50 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie", quale risultante dall'ultima "Indagine sul credito bancario in Italia" effettuata da Banca d'Italia.

4. Il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.

5. Cassa Depositi e Prestiti può partecipare al Fondo di cui al comma 1 per una quota percentuale dell'intera dotazione del Fondo non superiore al venti per cento. Detta partecipazione può godere di una garanzia di ultima istanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'80 per cento della differenza tra il capitale attualizzato al tasso dei buoni ordinari del tesoro a 10 anni e quello realizzato al termine del periodo d'investimento.

6. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dai sottoscrittori di cui al comma 3, assicurando la massima partecipazione, la trasparenza e la non discriminazione degli operatori iscritti all'albo di cui all'articolo 35 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 tenuto dalla Banca d'Italia.

7. La procedura di evidenza pubblica deve in ogni caso prevedere l'esclusione delle offerte che: a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento prevedano remunerazioni di carattere speculativo; b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo; c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5%. L'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

8. Il soggetto gestore del Fondo opera in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori. Rende note in ogni caso ai beneficiari e al Ministero dell'Economia e delle Finanze le operazioni nelle quali si trovi in situazioni di conflitto di interesse.

9. Il soggetto gestore è tenuto a presentare annualmente al Ministero dello Sviluppo economico la relazione sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.

Art. 63

(Misure per la riqualificazione urbana e ambientale del Comprensorio Bagnoli-Coroglio)

1. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, co. 2, lett. m) e alla tutela dell'ambiente lett.s) della Costituzione le seguenti disposizioni finalizzate alla riqualificazione urbana e alla bonifica ambientale relative al comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel comune di Napoli.

2. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, co. 2, lett.m) della Costituzione le seguenti disposizioni relative alla disciplina del procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione urbana di cui al co. 3 finalizzato alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, nonché alla riqualificazione ambientale, alla garanzia della sicurezza urbana, con l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi in tempi certi.

3. Nel comprensorio di cui al precedente co. 1 è predisposto un programma di riqualificazione urbana secondo criteri di eco-sostenibilità ed efficienza energetica oggetto prioritariamente della

realizzazione delle seguenti opere: a) polo per la nautica da diporto; b) parco urbano tematico (parco della scienza); c) insediamenti residenziali, turistico-ricettivi, commerciali e produttivi avanzati.

Il programma individua altresì le opere infrastrutturali - i cui oneri di norma restano a carico dello Stato - necessarie per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per il rafforzamento dei collegamenti aerei e marittimi, per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le opere di banda larga e ultra larga, per gli impianti di depurazione e per la porzione pubblica del parco urbano.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione urbana di cui al precedente co. 3 sono preposti, anche ai fini della adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale, un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, in base alle disposizioni rispettivamente del co. 5 e del co. 6.

5. Il Commissario straordinario del Governo è nominato in conformità all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi pubblici con quelli privati da effettuare nel comprensorio di cui al co. 1.

6. Il Soggetto Attuatore è nominato con DPCM previo espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica e ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di riqualificazione di cui al co. 3. Lo stesso è altresì stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali: in via straordinaria, per l'espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica previste dal presente articolo i termini previsti dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

7. Il Soggetto Attuatore, entro 40 giorni dalla nomina trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di riqualificazione corredata da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, comprensivo della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione di impatto ambientale (VIA), un piano economico-finanziario della sostenibilità economica degli interventi previsti, con l'indicazione delle fonti finanziarie private o pubbliche disponibili e di quelle necessarie all'attuazione complessiva del programma, la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione comprensivi di eventuali premialità edificatorie e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico di cui al co.3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

8. Il Commissario straordinario di Governo ricevuta la proposta di programma di riqualificazione urbana convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì verificate le procedure di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili. In caso di dissenso espresso, in sede di conferenza, da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio

storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, è competente a pronunciarsi il Consiglio dei Ministri, anche in deroga a diverse disposizioni di legge. Il programma di riqualificazione urbana è quindi adottato dal Commissario straordinario di governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizio o dall'emanazione del DPCM.

9. Concluso il procedimento di cui al comma 8 il Commissario straordinario di governo indice senza indugio una conferenza consultiva al fine di procedere alla stipula di un accordo di programma. Alla conferenza partecipano il Sindaco del Comune di Napoli su mandato del Consiglio comunale, nonché il Presidente della Regione Campania e le amministrazioni centrali o di settore interessate, nonché il Soggetto Attuatore. La conferenza si esprime entro 10 giorni dalla convocazione, trascorsi i quali si procede in ogni caso alla stipula dell'accordo di programma di approvazione del programma di riqualificazione urbana. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e, in caso di difformità, il programma di riqualificazione urbana costituisce variante automatica dello strumento urbanistico generale vigente. L'approvazione del programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

10. Al Soggetto Attuatore è trasferita, a decorrere dalla data di nomina, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. Il corrispettivo del valore delle aree è determinato dall'Agenzia del Demanio, in base al valore di mercato. Il Soggetto Attuatore può, inoltre, espropriare altre aree ricadenti all'interno del sito.

11. Il Soggetto Attuatore, ai sensi del comma 5, verifica l'osservanza dei tempi di realizzazione del programma di riqualificazione, applicando, in caso di ritardo, le sanzioni pecuniarie previste dall'accordo di programma di cui al co. 9.

Art. 64

L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 è sostituito dal seguente:

Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)

1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n.10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, sono risultate di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n.10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, sono divenute di pubblico dominio a seguito della cessazione degli effetti della registrazione. Tuttavia i terzi che hanno fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico dominio a seguito della scadenza degli effetti della registrazione non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso”.

Art. 65

(Rimodulazione del rimborso di restituzione dei finanziamenti agevolati alle imprese)

1. Il Ministero dello sviluppo economico può rinegoziare i finanziamenti concessi fino al 31 dicembre 2013 a valere sul Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, rideterminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento stesso. La rinegoziazione è ammissibile per finanziamenti in fase di ammortamento da almeno due anni e comporta il prolungamento del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a quattro anni, nonché la definizione di modalità di restituzione graduale di eventuali interessi di mora dovuti dalle imprese, ferma restando invarianza dei tassi di interesse previsti dal piano di rimborso originario. Qualora dal predetto prolungamento consegua il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico procede alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa.

2. Per i finanziamenti di cui al comma 1, per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, il Ministero dello sviluppo economico può procedere alla definizione di piani di restituzione graduale degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca fino ad un massimo di sei anni, a un tasso di interesse pari al tasso di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2. del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 maggiorato dell'1% e comunque non inferiore a quello agevolato e non superiore a quello applicato per le dilazioni di pagamento di cui all'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La mancata corresponsione alla data di scadenza di una delle rate previste dal piano di rateizzazione comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo delle somme ancora dovute maggiorate dell'1%. Il presente comma si applica anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto 9 agosto 2012 del Ministro dello sviluppo economico adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le condizioni e i termini per l'accesso alla rinegoziazione e alla restituzione graduale di cui ai commi 1 e 2.

Art. 66

(Rifinanziamento dell'amministrazione straordinaria)

1. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «cinquecento milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecentocinquanta milioni di euro»;

2. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione [...] è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi, nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.

PACCHETTO 14

ENERGIA

(MISE)

Art. 67

(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi)

- All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo la lettera n-sexies è inserita la seguente:

“n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per gli anni 2015, 2016 e 2017 nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali rispetto all'anno corrente e realizzate negli anni 2014, 2015 e 2016.”

Art. 68

(Teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti)

All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, la lettera tt) è sostituita dalla seguente:

tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

- il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
- il 50 per cento di calore di scarto;
- il 75 per cento di calore cogenerato;
- il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

Art. 69

(Disposizioni relative ai piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:

a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata fino a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;

b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;

c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto diversi da quelli di cui alla lettera b) i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema si applicano anche all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete nella misura del 5%.

2. Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri, la percentuale di cui al comma 1, lettera c) può essere aggiornata con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;

b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;

c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti»

Art. 70

(Misure urgenti per l'approvvigionamento del gas naturale)

1. Al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale, anche in considerazione delle situazioni di crisi internazionali esistenti, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327.

2. A tal fine:

a) all'articolo 52 quinquies, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164," sono aggiunte le parole "per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero e le opere accessorie," e in fondo allo stesso primo periodo sono aggiunte le parole "e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati";

b) all'articolo 52 quinquies, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, dopo le parole "urbanistici ed edilizi" sono inserite le parole "nonché paesaggistici";

c) all'articolo 52 quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, di strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione.";

d) all'Allegato XII, punto 2), Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono aggiunte in fondo le parole "nonché quelli facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno 50 MW";

e) per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in condizioni di punta di erogazione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico stabilisce, a decorrere dal

periodo di regolazione che inizia dal 2015, una remunerazione incentivante lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta, che ne consenta la realizzabilità in termini economici, tenuto conto della specificità di tali prestazioni e delle condizioni di mercato, e privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio.

Art. 71

(Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali)

1. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi decreti autorizzativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica.
3. Al punto 7) dell'Allegato II alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "coltivazione di idrocarburi" sono aggiunte le parole "sulla terraferma e".
4. Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico.
5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente ed economicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase di coltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e quella di ripristino finale.
6. Il titolo concessorio unico di cui al comma 4 è accordato:

a) con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse d'intesa, per le attività da svolgere in terraferma, con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata;

b) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine perentorio di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale strategica del programma complessivo dei lavori;

c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

Le attività di perforazione e di realizzazione degli impianti di sviluppo sono soggette a VIA e ad autorizzazione di sicurezza, svolte secondo le procedure stabilite dalla legge entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.

7. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 4, nonché le modalità di esercizio delle relative attività.

8. I commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai titoli vigenti e ai procedimenti in corso.

9. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di effettuare e verificare gli studi previsti dall'articolo 8, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'impiego di nuove tecnologie disponibili per la tutela ambientale e la valorizzazione delle risorse nello svolgimento dell'attività mineraria, la procedura definita nel presente articolo si applica, ai titoli minerari e ai procedimenti di conferimento ricadenti nelle aree di cui all'art.4, comma 1.”.

10. All'articolo 8 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi 1 bis e 1ter: “1 bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e produzione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo.

1ter. Nel caso di attività di cui al comma 1bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge 239 del 2004 e s.m.i.”

11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della Legge L. 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole “compresa la perforazione”, sono aggiunte le parole “e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento”

PACCHETTO 15

Art.

Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS

1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti :

“23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS s.p.a. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS s.p.a medesima., a decorrere dal 1° gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto di cui al comma 23-quinquies.

23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS s.p.a. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del trenta per cento, a condizione che il versamento avvenga un'unica soluzione ovvero nella misura del sessanta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali. Entro il 28 febbraio 2015 i titolari di accessi inoltrano apposita istanza all'ANAS s.p.a., costituente anche rinuncia al contenzioso, da presentare secondo le modalità

definite tramite circolare dell'ente gestore e da perfezionare entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.

23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione, da corrispondere all'ANAS s.p.a. in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.

23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti.”

Art.

Autostrada ferroviaria alpina

1. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208,

“Art. ...

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria)

1. Al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché di assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013 nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione Calabria integra, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, il piano di riprogrammazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 16-bis, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il piano di cui al comma 1 deve prevedere il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi, misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni, e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchi la media rilevata nelle principali regioni italiane. Il piano deve altresì prevedere la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km, ed inoltre un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Il piano deve dimostrare che, stanti le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avvenga senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 relativo alle annualità 2014 e 2015, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

3. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

4. Per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 sono disponibili, nel limite di 20 milioni di euro, previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma 1.”

Art.....

(Misure urgenti in materia di trasporto pubblico locale nella Regione Campania)

1. All'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

Art.....

Servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina

Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19 ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 2009, n. 166.

.“Art...

“Vita tecnica degli impianti a fune

I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto-legge.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non è scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

Possono godere dei benefici di cui ai precedenti comma anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente norma, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.

Art.....

Fondo per funzionamento degli uffici della motorizzazione civile

4. Per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 15,61 milioni di euro, da ripartire, per le esigenze di funzionamento degli uffici della motorizzazione civile, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.

Art. ...

Concessioni demaniali marittime

1. Per concessioni in essere previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, devono intendersi tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, ivi comprese quelle scadute e rinnovate automaticamente, sia pure in assenza di un formale atto amministrativo, in quanto già disciplinate dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88 e pertanto le stesse si intendono prorogate ai sensi del citato articolo 1, comma 18. Restano fermi gli adempimenti in materia di imposta di registro da parte delle autorità competenti in materia di rilascio di concessioni demaniali sul demanio marittimo e nel mare territoriale ».

PACCHETTO TRASPORTO AEREO

Art...

(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei lavoratori del comparto del trasporto aereo, di diritti aeroportuali e di definizione degli standards della sicurezza del volo)

1. Per gli anni 2015, 2016 e 2017 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 28 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile relativi alle predette annualità, per euro 15 milioni annui mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e per euro 13 milioni annui mediante parziale utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale diritto non è dovuto per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go), sia per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.".

4. Nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento dei servizi aeroportuali negli aeroporti civili ed in quelli aperti

al traffico civile, il servizio di pronto soccorso, a partire dal 1 gennaio 2014, è assicurato con oneri a carico dal gestore dell'aeroporto in possesso di concessione per la gestione totale dello scalo.

5. In via transitoria gli oneri relativi al servizio di pronto soccorso negli ulteriori aeroporti rimangono a carico del Ministero della salute fino a quando le previste convenzioni per la gestione totale stipulate con l'ENAC non siano approvate dai Ministeri competenti.

6. Per il periodo antecedente alla data di cui al comma 4, negli aeroporti in cui il servizio di pronto soccorso sia stato assicurato dal Ministero della salute sulla base di apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana, secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, gli oneri del servizio rimangono a carico del bilancio del Ministero della salute.

7. Al fine di definire un livello uniforme nello svolgimento del servizio sono elaborate a cura dell'ENAC, entro e non oltre il 31 ottobre 2014, apposite linee guida per i gestori aeroportuali con le quali sono individuati i requisiti minimi del servizio di pronto soccorso sanitario da assicurare negli aeroporti nazionali.

8. Al Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 691-bis, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: "se del caso" e, dopo le parole "del Ministero della difesa", aggiungere le seguenti: "anche al fine di garantire un livello di sicurezza della fornitura dei servizi di navigazione aerea equivalente ai livelli previsti dalla normativa europea";

b) dopo l'articolo 733, aggiungere il seguente: "Art. 733-bis (Funzioni del personale addetto al comando alla guida e al pilotaggio di aeromobili e del personale addetto alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale). I compiti, le attribuzioni e le relative procedure operative del personale di volo di cui all'articolo 732, primo comma, lettera a), nonché del personale non di volo di cui all'articolo 733, primo comma, lettera a), e del personale militare quando fornisce il servizio di navigazione aerea per il traffico aereo generale, sono disciplinati dalla normativa europea, nonché dalla normativa tecnica nazionale adottata dall'ENAC ai sensi degli articoli 687, primo comma, e 690, primo e secondo comma, nonché dai manuali operativi dei fornitori di servizi della navigazione aerea, dell'Aeronautica Militare e degli operatori aerei.".

Art.

Norma Enac

1. Decorsi i 60 giorni dall'avvio della procedura di consultazione, in caso di disaccordo tra il gestore e gli utenti aeroportuali su una decisione inerente l'ammontare dei diritti aeroportuali, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, entro i successivi 60 giorni, approva i livelli definitivi dei diritti aeroportuali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 6ter del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i Piani quadriennali degli investimenti aeroportuali da sottoporre alla consultazione con l'utenza dovranno essere redatti in coerenza con gli altri strumenti di programmazione pluriennale oggetto di valutazione da parte degli uffici tecnici dell'ENAC, nonché con gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione che disciplina l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto. L'ENAC, pertanto, approva il Piano quadriennale degli investimenti, il Piano della Qualità e della tutela ambientale, strumenti indispensabili per la definizione pluriennale delle tariffe e il relativo

monitoraggio annuale, che sono oggetto della procedura di consultazione con l'utenza aeroportuale a cui lo stesso Ente è tenuto a partecipare.

Art.

Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione

In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo ad un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Art.....

Istituzione di Comunità Volontarie

I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dei tributi locali per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune.

Art.....

Partecipazione di rappresentanti dei proprietari e degli inquilini alla gestione del servizio rifiuti

Gli enti locali individuano e stabiliscono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le idonee forme per assicurare la partecipazione di rappresentanti designati, rispettivamente, dalle organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, alla gestione o alla programmazione e alla verifica della gestione dei soggetti, comunque-costituiti, incaricati del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio degli stessi enti.

Art.

(Misure di semplificazione del settore farmaceutico)

1. Con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'Agenzia italiana del farmaco, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

individuare modalità semplificate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali omeopatici.

2. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di garantire lo svolgimento delle competenze specifiche, di natura altamente tecnica, attribuite alla stessa, l'AIFA può prorogare gli incarichi dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti della disponibilità in dotazione organica. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art.

Logistica UIRNET

VARIE PCM

(Piano per il completamento urgente delle opere di pubblica utilità)

1. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto vengono individuate le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, fatti salvi gli investimenti immobiliari già programmati, utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal decreto interministeriale 10 novembre 2010, emanato in attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(Snellimento delle procedure in materia di siti di interesse comunitario)

1. Al fine di snellire le procedure relative ai siti di interesse comunitario, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera m), del DPR 8 settembre 1997, n. 357, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni o unioni di comuni nel cui territorio ricade il sito le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di 60 giorni.
2. Le disposizioni dell'art. 5 comma 8 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 si applicano esclusivamente ai piani.

NB: L'intervento potrebbe rientrare nel punto 8) ("Sblocca-Edilizia")

MONTE AMIATA

Art.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per interventi di bonifica)

1. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un Fondo finalizzato a finanziare l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione di interventi di bonifica nei siti minerari dismessi che incidono nel territorio del Comune stesso. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare entro il 31.12.2014, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al punto 1.
3. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del Bilancio Triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2009, allo scopo e utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

Art.

1. Nel triennio 2015-2017, nelle regioni interessate da investimenti con partecipazione di capitali prevalentemente esteri finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere, ai fini del rispetto dei parametri del numero di posti letto per mille abitanti, previsti dall'art. 15, comma 13, lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel computo dei posti letto non si tiene conto di quelli accreditati in tali nuove strutture. In ogni caso, le regioni interessate assicurano, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della Salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nelle citate strutture.
2. Nelle regioni a statuto speciale che presentano un'incidenza della spesa per l'acquisto da erogatori privati accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera che producono anche prestazioni di specialistica, inferiore al 4% del finanziamento del servizio sanitario regionale, è consentito un incremento del tetto di spesa nel triennio 2015-2017 fino al limite del 6% del predetto finanziamento, in presenza di investimenti con partecipazione di capitali prevalentemente esteri, finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere. In tali casi per il predetto triennio non si applica l'art. 15, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Da inserire nella parte edilizia

L'art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 I comma n. 8 viene così modificato:

8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3 comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 da parte di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano, di società di investimento immobiliare quotate e di SICAF aventi esplicitamente, a seconda dei casi, nel proprio regolamento di gestione ovvero nello statuto della società, un oggetto di investimenti prevalentemente incentrato su investimenti nel settore residenziale da destinare alla locazione, di fabbricati abitativi da destinare ad alloggi come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per famiglia ed il Ministro per politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Alla tabella A- parte II del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 si aggiunge il punto 21 ter

21 ter) locazioni di case di abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, la cui costruzione sia stata ultimata successivamente al 31 dicembre 2012, condotti in locazione da persone fisiche che non siano proprietari di altra unità immobiliare abitativa nel medesimo comune.

Da inserire nella parte edilizia

INTERVENTO URGENTE SETTORE CAMPEGGI

Art.

- 1) come stabilito dall'art. 10 ter del D.L. 47/2014 (emergenza abitativa) convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014 n° 80, l'installazione in strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, non rappresentano in alcun caso, nuovi volumi o nuove superfici perché trattasi di un caso specifico previsto dalla norma che esclude questo tipo di intervento dalle nuove costruzioni.

- 2) Nel caso di specie il concetto di temporaneità è inapplicabile al manufatto specifico disgiunto dal suo contesto, perché trattasi di attività meramente gestionale ed è quindi UNICAMENTE riconducibile all'esistenza del campeggio.

- 3) La finalità Legislativa introdotta con l'art. 10 ter del D.L. 47/2014 (emergenza abitativa) convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014 n° 80, che ha modificato l'art. 3, comma 1, lettera e.5 del DPR 380/2001 è quella di CHIARIRE CHE NON NECESSITA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;"

Da inserire nel pacchetto ENERGIA

DECRETO 12 settembre 2013
Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche.

1. L'art. 1 è così sostituito:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Una quota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), versata dai soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma che svolgono nelle Regioni a statuto ordinario le attività di coltivazione relative a progetti di sviluppo presentati a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, individuate dalla codifica ATECO B06, relativamente alla attività prevalente, è iscritta in apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato di seguito "Fondo". La quota è determinata applicando all'imposta complessivamente versata dai soggetti di cui al comma 1, nettizzata come indicato al comma 2 dell'art. 2, l'aliquota del 20%. I soggetti di cui al primo periodo non possono esercitare le opzioni di cui agli articoli 115 e 117 del TUIR.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, relativi agli Accordi di sviluppo di cui all'art. 3.

3. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo regionale, provinciale o locale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

4. La quota di cui al comma 1 è riferita all'imposta sul reddito delle società relativa a progetti di sviluppo, di cui al medesimo comma 1, coerenti con la strategia energetica nazionale e realizzati nell'ambito di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma.

2. L'articolo 2 è così sostituito:

Art. 2

Programmazione del Fondo ed individuazione degli interventi o dei programmi da finanziare

1. L'imposta versata dai soggetti di cui all'art. 1 affluisce distintamente per saldo e acconto in appositi articoli del capitolo 1024 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

2. Annualmente, una quota corrispondente alla misura di cui all'art. 1, comma 1, delle somme affluite nell'esercizio precedente agli appositi articoli di cui al comma 1, nettizzate dei crediti IRES utilizzati in compensazione in sede di versamento unitario con il modello F24 ovvero rimborsati dall'Agenzia delle entrate è iscritta sul Fondo, per essere destinata al finanziamento degli interventi indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 1.

3. L'iscrizione annuale di cui al comma 2 ha luogo con il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno, l'Agenzia delle entrate comunica ai Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico l'ammontare dei versamenti IRES e delle compensazioni di crediti IRES effettuati, nell'anno precedente, dai soggetti di cui all'art. 1, attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, distinti per soggetto passivo, nonché l'importo dei rimborsi di crediti IRES erogati, nello stesso periodo, in favore dei medesimi soggetti. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio, l'elenco dei soggetti, con i relativi codici fiscali, per i quali occorre fornire le informazioni.

5. Entro il successivo mese di ottobre il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, per la conseguente ripartizione delle risorse del Fondo, l'elenco degli interventi o dei programmi da finanziare rientranti negli accordi di cui all'art. 3, nel limite delle risorse disponibili.

3. L'art. 3 è così sostituito:

Art. 3

Accordi istituzionali di sviluppo

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula con ogni Regione e amministrazione competente per i progetti di sviluppo di cui all'art. 1, comma 4, specifici accordi istituzionali di sviluppo ai sensi della normativa vigente (di seguito «Accordo») per individuare gli interventi infrastrutturali e occupazionali finanziati con il Fondo, nonché i tempi e le modalità di attuazione, di monitoraggio e revoca in caso di mancato utilizzo delle risorse. L'accordo viene aggiornato annualmente sulla base delle risorse che si rendono disponibili e del monitoraggio degli interventi.

2. Ogni Accordo esplicita per ogni intervento il crono-programma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo inoltre le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, l'Accordo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo crono-programma, meccanismi di controllo delle attività loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i concessionari, clausole inderogabili di responsabilità civile e di decadenza.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nell'accordo istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per i medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni antimafia.

4. Le risorse del Fondo, ripartite a favore degli interventi o programmi individuati ai sensi dell'art. 2, comma 5, sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la piena tracciabilità delle risorse

attribuite, iscrivono nei relativi bilanci fondi a destinazione vincolata attribuendo loro una autonoma evidenza contabile e specificando, nella relativa denominazione, che gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Ministero dello sviluppo economico che controlla, monitora e valuta

gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali. Ai fini del monitoraggio dell'intervento, i dati relativi agli interventi finanziati confluiscono nella banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Da inserire nel Pacchetto IMPRESE

L'Art. 45 della Legge 23 luglio 2009, n. 99

"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"
è così sostituito:

Art. 45

(Istituzione del Fondo per l'attivazione di misure di coesione sociale nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato all'attivazione di misure di coesione sociale per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il Fondo è alimentato:

a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'Intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del Fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente destinate, sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in proporzione alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.

Da inserire nel Pacchetto IMPRESE

(Misure a favore del credito alle imprese)

“All’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.”.

Da inserire nel Pacchetto CCDP

(Disposizioni in materia di investimenti nel mercato del debito pubblico del settore infrastrutturale)

1. All’articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: “1-bis. Per i progetti che comportano un flusso di cassa pari o superiore a..... si prevede il ricorso esclusivo alla tipologia dei <<senior bond>> emessi da una società di progetto. 1-ter. La copertura del deficit di finanziamento deve essere garantita anche nelle fasi di costruzione e/o riconversione dei progetti, anche attraverso il potenziamento del credito tramite gli strumenti previsti dalla Banca Europea degli investimenti (BEI) con prestiti subordinati o garantiti, fino ad un massimo del 20 per cento.”

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2-bis. “Al fine di promuovere un monitoraggio costante delle transazioni, è istituito un Comitato interministeriale di Controllo, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le risorse umane e strumentali individuate tra quelle già in forza presso i ministeri, senza maggiori oneri di finanza

pubblica. 2-ter. Il Comitato di cui al comma 2-bis del presente articolo, svolge funzioni di verifica sulla determinazione tariffaria di meccanismi stabili per ridurre la volatilità del flusso di cassa per tutta la durata del progetto. 2-quater. I documenti legali relativi alle transazioni devono essere in linea con gli standard previsti dalla vigente normativa europea. 2-quinquies. Il profilo di rischio relativo ai rendimenti deve essere definito secondo i parametri del premio di rischio più alto e della comparabilità delle transazioni a livello europeo. 2-sexsies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti nuovi meccanismi collettivi e trasversali rispetto a più progetti, con la previsione di un supporto supplementare dell'intervento pubblico a livello centrale o con primo vincolo sulle amministrazioni centrali competenti in caso di responsabilità degli Enti locali, oltreché sono stabilite forme di compensazione finali volte a garantire la copertura dei tassi fissi, delle forme di investimento il cui rendimento è legato all'andamento di uno o più indici azionari e del valore residuale degli asset.”

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, dopo le parole “a titolo oneroso”, aggiungere le seguenti: “e che hanno una durata minima dianni”

b) al comma 12, aggiungere infine le seguenti parole: “e che abbia una durata minima dianni”.

3. Alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti: “a-bis) Per tutte le operazioni svolte nell'ambito di contratti di partenariato pubblico privato, di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, soggette a imposta sul valore aggiunto, l'aliquota di suddetta imposta è fissata al 10%. a-ter) si prevede la facoltà di inserire nei contratti di partenariato pubblico privato clausole che prevedano meccanismi di garanzia pubblica [...]”

Art. [...]
(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga)

1. In considerazione della necessità di assicurare una adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 678 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni. La dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante i seguenti interventi:

a) riduzione pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per il 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013;

b) riduzione pari a 70 milioni per l'anno 2014 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013;

c) riduzione pari a 11.757.411 per il 2014, del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione dei giovani e delle donne, di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di euro 292.343.544 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2014; tali risorse gravano per un importo massimo di 200 milioni di euro sulla quota inoptata e per la restante parte sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua;

e) utilizzo delle risorse finanziarie stanziato, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro;

f) riduzione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Le somme di cui all'articolo 1, comma 12, lettere a) e b), non sono ulteriormente suddivise tra le regioni. All'articolo 1, comma 12, lettera b), le parole "ripartiti tra le Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali" sono abrogate. Le risorse già impegnate in relazione agli anni 2013 e 2014 possono essere utilizzate a copertura degli oneri relativi agli anni successivi. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate alla fine di ogni anno possono essere disimpegnate per essere riutilizzate in azioni di politica attiva a favore dei giovani, in coerenza con quanto disposto dal

Programma Nazionale per l'Iniziativa Occupazione Giovani approvato dalla Commissione europea con decisione dell'11 luglio 2014.

4. Al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per il medesimo anno è incrementato di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. All'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “, per l'anno 2013,” sono soppresse.